



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894

ROMA — Lunedì 10 Dicembre

NUMERO 288

DIREZIONE
nel palazzo del Ministero dell'Interno

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga, nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
 » a domicilio e nel Regno: » » 20; » » 10; » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 15; » » 15
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari. L. 0.35 } per ogni linea e spazio di linea
 Altri annunzi » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in
 testa al foglio degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto n. 531 che stabilisce le norme per l'importazione e l'esportazione temporanea del grano per la macinazione — Relazione e R. decreto n. 532 sui nuovi provvedimenti finanziari — Relaz. e R. d. n. 533 che approva la convenzione stipulata il 30 ottobre 1894 fra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia — R. decreto n. 534 che approva il nuovo regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione — Relazione e Regio decreto n. 535 sull'ordinamento dell'Ufficio centrale d'Ispezione sugli Istituti d'emissione e sui servizi del Tesoro — Relazione e R. decreto n. 536 sull'ordinamento del personale di Delegazione, di gestione e controllo negli uffici dipendenti dal Tesoro — Relazione e R. decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Reggio (Reggio Emilia) — R. decreto che scioglie l'Amministrazione della Congregazione di carità di Giove — Decreti ministeriali relativi agli uscieri e facchini dell'Amministrazione del lotto, collocati in disponibilità, posti fuori ruolo, e rimasti in ruolo nei posti e cogli assegnamenti loro conferiti — Ministero dell'Interno: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Bollettino settimanale n. 49 delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia fino al dì 8 di dicembre 1894 — Ministero delle Finanze: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro: Direzione generale del Debito pubblico - Rettifiche d'intestazioni.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: Sedute del 7 e 8 dicembre 1894 — Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 531 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'importazione e l'esportazione temporanea del grano per la macinazione, sono stabilite le seguenti norme:

Art. 2.

All'atto della temporanea importazione di grano per la macinazione, quando non sia fatta la domanda di cui all'articolo 7, dev'essere riscosso il dazio sulla crusca destinata a rimanere nello Stato, in ragione di chilogrammi ventiquattro di crusca per ogni quintale di grano importato temporaneamente.

In tal caso la cauzione da prestare per i diritti di confine e per le multe, deve essere ragguagliata all'ammontare dei diritti dovuti per il grano importato temporaneamente, fatta deduzione della somma riscossa a titolo di dazio sulla crusca.

Art. 3.

La bolletta di temporanea importazione deve essere emessa per l'intera quantità di grano importata temporaneamente, anche quando, essendosi rinunciato alla

riesportazione della crusca e del cruschetto, ne venga riscosso il dazio ai sensi del precedente articolo.

Art. 4.

La riesportazione e la reimportazione dei prodotti ottenuti dalla macinazione possono effettuarsi per una dogana diversa da quella che ha emessa la bolletta di importazione o di esportazione temporanea.

Art. 5.

Per ogni quintale di grano importato od esportato temporaneamente, devono essere riesportati o reimportati chilogrammi sessantacinque di farina e chilogrammi nove di farinetta.

Con altro decreto Reale saranno stabiliti i caratteri distintivi della farina e della farinetta.

Art. 6.

È fatta facoltà di riesportare o di reimportare, tanto isolatamente, quanto contemporaneamente alla farina e alla farinetta, ma in colli separati, la crusca ed il cruschetto, nella proporzione di chilogrammi ventiquattro complessivamente fra crusca e cruschetto, per ogni quintale di grano.

Art. 7.

Nel caso di temporanea importazione, chi intende valersi della facoltà di cui all'articolo precedente, deve farne domanda nella dichiarazione al momento dell'importazione temporanea del grano.

La mancanza di espressa domanda costituisce rinuncia da parte dell'importatore alla riesportazione della crusca e del cruschetto e dà luogo alla riscossione dei diritti su questi prodotti ai termini dell'articolo 2.

Art. 8.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione si effettua in ragione delle quantità di farina e di farinetta riesportate, cioè nella misura di chilogrammi cento di grano per ogni settantaquattro chilogrammi complessivamente fra farina e farinetta.

Art. 9.

Se, nel caso previsto dall'art. 6, vengono riesportate la farina e la farinetta e non la crusca ed il cruschetto, nelle proporzioni stabilite, alla scadenza del termine fissato per la riesportazione si riscuote il dazio proprio della crusca sulla quantità di crusca o cruschetto corrispondente alle quantità di grano scaricate dalla bolletta di temporanea importazione.

La riesportazione di crusca o cruschetto, senza che sieno riesportate le corrispondenti quantità di farina, non dà diritto a restituzione di cauzione.

Art. 10.

Qualora nei prodotti della macinazione del grano dichiarati per riesportazione o per reimportazione si trovino mescolati (in qualsiasi proporzione) prodotti di altri cereali, si considera tutto il prodotto come di qualità diversa da quella dichiarata.

Art. 11.

Per quanto non è preveduto dal presente decreto saranno osservate le disposizioni generali contenute nel Titolo I. del Regolamento sulle importazioni ed

esportazioni temporanee, approvato col R. decreto del 2 febbraio 1890 n. 6622 (serie 3^a).

Art. 12.

Le disposizioni che precedono entreranno in vigore il giorno 20 dicembre 1894 e saranno osservate anche per lo scarico delle bollette di importazione e di esportazione temporanea emesse prima di detto giorno.

Art. 13.

Gli zuccheri raffinati ed i melazzi ottenuti dalla lavorazione di zuccheri greggi importati temporaneamente, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capitolo I. Titolo II. del Regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto del 2 febbraio 1890 n. 6622 (serie 3^a), si considerano come merce estera in un deposito doganale o in deposito franco.

La disposizione della nota al n. 12 della tariffa dei dazi doganali è applicabile ai melazzi greggi che escono dalle raffinerie nelle quali si lavorano gli zuccheri importati temporaneamente.

Art. 14.

È abrogato l'articolo 19 del R. decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3^o), riportato nell'articolo 22 della legge doganale.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli* : V. CALENDI DI TAVANI.

Relazione a S. M. il Re di S. E. il Ministro delle Finanze sul decreto per nuovi provvedimenti finanziari.

SIRE,

Al concetto, che piacque a V. M. di annunciare, inaugurando la presente sessione del Parlamento, sono fedelmente informati i singoli provvedimenti che vengono da me proposti per rinforzare l'entrata dello Stato. E studiandomi di non rendere più difficili le condizioni dell'agricoltura e di non arrestare il movimento ascendente della produzione nazionale, ottenni anche l'intento di distribuire gli aggravii per modo che essi variamente ripercotendosi tornino meno sensibili nell'applicazione per effetto della loro diffusa incidenza.

Come a prima fonte di nuovo reddito, ricorsi ad alcune modificazioni di voci della tariffa doganale. Per la classificazione degli zuccheri la legge del 24 dicembre 1891 aggiunse alla condizione del colore un limite nel grado polarimetrico, limite che una legge del 1892 elevò. Ma nè con l'una, nè con l'altra legge si ottennero gli effetti finanziari sperati, ed invece si verificarono gravissimi inconvenienti per la necessità di procedere all'analisi anche di minime parti, per l'indugio tanto pregiudizievole al commercio nella risoluzione delle contestazioni, per l'incertezza del risultato dell'analisi, giacchè basta una lieve inesattezza nel prelevamento dei campioni a causare errori essenziali e si ottengono di sovente risultati diversi a seconda delle

facoltà visive e dello stato fisico dell'osservatore. Per tal modo il sistema introdotto dalla legge del 1891 aumentò di molto la difficoltà e l'incertezza della classificazione degli zuccheri portando un grave e continuo perturbamento nella più onesta speculazione. Ora, non potendosi certo, per non dar luogo ad inconvenienti ed a ritardi anche maggiori, adottare il sistema perfetto della saccarimetria, è mestieri limitarsi a quello più semplice ed abbastanza rassicurante dei tipi, che per un trentennio fece buona prova.

Il ritorno al solo criterio dei tipi esigerebbe però che, a non aumentare la protezione delle raffinerie, si mutasse il rapporto fra il dazio delle due classi dello zucchero, elevando quello della seconda classe, ossia del greggio, da L. 80,75 a L. 82,70. Ma il prezzo degli zuccheri è da vario tempo in continua diminuzione: anzi in un solo anno è scemato di circa L. 10 per quintale. Parve pertanto opportuno di trarre più forte reddito per l'erario da un consumo che per la maggiore sua parte è voluttuario, ed a questo partito induce altresì la speranza, che dalla continua discesa dei prezzi all'estero dovuta all'aumento della produzione mondiale e dalla concorrenza delle raffinerie all'interno, l'aumento sarà presto assorbito senza che per il consumatore la merce dopo un certo tempo rimanga rincarita. Proponendo di aumentare il dazio sulla prima classe degli zuccheri da L. 94 a L. 99 e sulla seconda a L. 88 da L. 82,70 (come sarebbe richiesto pel semplice fatto del ritorno al solo sistema dei tipi), non si altera sensibilmente la protezione delle raffinerie, le quali del resto tolto il limite polarimetrico, potranno lavorare zuccheri di alto rendimento. Nello stesso tempo che con questi provvedimenti si aumenta di quattro milioni circa il reddito dato dagli zuccheri, è opportuno difenderlo dal danno, che fraudolentemente si cagiona non meno all'erario che all'industria delle raffinerie, mescolando il glucosio allo zucchero.

A tale scopo conviene distinguere il glucosio in due classi, colpire la prima poco meno dello zucchero, elevare la tassa sulla seconda in proporzione all'aumento del dazio sullo zucchero ed in fine togliere la riduzione della tassa di fabbricazione concessa al glucosio sofisticato, giacchè assai scarsi e non necessari sono gli usi industriali a cui veramente può servire ed invece assai larga opportunità ne trae la frode. Nello stesso intento di un giusto favore per l'industria degli zuccheri sottopongo oggi stesso a V. M. un altro schema di decreto per togliere i vincoli doganali che oggi inceppano l'esportazione degli zuccheri, per considerarli cioè come esportati anche se vengono destinati per provviste di bordo o introdotti nei depositi franchi ovvero nei magazzini doganali.

Negli ultimi dieci anni l'importazione dei manufatti di cotone è, circa quintali 200 mila discese a poco più di 50 mila e l'esportazione aumentò da 6 mila a circa 37 mila e l'importazione del cotone greggio da 200 mila quintali nel 1878 raggiunse nel decorso anno circa 900 mila quintali: il suo prezzo medio da L. 130 il quintale scese di più che un quarto. Mentre nel 1876 la nostra industria cotoniera lavorava 765 mila fusi e 28 mila telai, ora sono 1,340 mila i primi e 47 mila i secondi; mentre in quello stesso anno occorrevano circa venticinque operai per ogni 1000 fusi, oggi se ne impiegano quindici, e la media delle merci è aumentata solo in assai scarsa misura. Di fronte all'estero poi l'industria cotoniera si trova in condizioni più favorevoli di altre, perchè la quantità occorrente di mano d'opera è in proporzione molto maggiore che quella di forza motrice e ne risulta attenuata l'inferiorità proveniente dal maggior costo del carbone. Cosicché in poco volgere di anni l'industria cotoniera italiana seppe giungere a quel grado di perfezionamento che altre nazioni conseguirono solo in parecchi decenni, e diventò elemento importante e glorioso della attività economica del paese. Ora considerando le condizioni di questa industria alla quale lo Stato concede una adeguata protezione doganale, rafforzata di recente anche dall'altezza del cambio, e ponendo mente al costo elevato della materia prima, sorgeva naturale il quesito, se, mentre altre produzioni sono sofferenti, l'industria cotoniera non dovesse nella sua prosperità dare qualche contributo per la restaurazione del pubblico erario e risparmiare maggiore inasprimento di imposte a chi si trova in condizioni meno fa-

vorevoli. E da un esame coscienzioso e maturo risultò fuori di dubbio, che l'imposizione di un moderato dazio d'importazione sul cotone greggio non può in alcun modo arrestare il progresso dell'industria e tanto meno impedire l'esportazione quando si stabilisca la sua restituzione al confine. E moderato per certo è un dazio di L. 3 al quintale, il cui effetto può essere in via normale assorbito dalle oscillazioni di sovente forti nel prezzo del cotone greggio.

Dal giorno in cui fu elevato a 7 lire il dazio d'importazione sul grano, nessun fatto è sopravvenuto a rendere meno critiche le condizioni di questo ramo essentialissimo della produzione agricola del paese: all'incontro la discesa del cambio ha reso minore il prezzo a cui il grano estero può essere importato, e quindi ritengo che un aumento di mezza lira sul dazio può imporsi senza che abbia sensibile ripercussione sui prezzi del mercato nazionale mentre darà all'erario un maggiore introito di circa 2 milioni e mezzo. Ad impedire poi che per via non onesta si eluda anche in parte il pagamento del dazio, con quello stesso decreto che regola l'esportazione degli zuccheri propongo di disciplinare in miglior modo l'importazione e la esportazione temporanea dei grani per essere ridotti in farina. Deve infatti impedirsi che — come oggi è reso possibile dall'obbligo di esportare un contingente fisso di farina senza determinazione di qualità — le farine buone estratte dai grani esteri rimangano in paese a far concorrenza alle farine nazionali ed i bassi prodotti della macinazione oltre che dell'estero anche del grano nazionale siano incettati ed esportati a scarico dell'importazione temporanea. Mentre per questo lato le nuove norme prevengono la frode, esse per altra parte offrono ragionevoli agevolazioni all'industria della macinazione, la quale seppe largamente svilupparsi negli ultimi anni ed acquistare favore su mercati esteri.

Gli olii di palma e di cocco vanno oggi esenti da dazio, sebbene contengano circa il 50 0/0 di acido stearico, che invece paga 8 lire il quintale, e costituiscono la materia prima per la fabbricazione delle candele. Oltre a ciò deve considerarsi che gli acidi grassi, i quali pure servono a tale industria, sono soggetti ad un dazio di L. 4 il quintale. Torna pertanto ben ragionevole di sottoporre a questo stesso trattamento anche gli olii di palma e di cocco.

Anche la paraffina solida è materia per la fabbricazione della candele, ma non abbisogna di una vera manipolazione industriale come l'acido stearico; non è quindi giusto che essa paghi come questo L. 8 il quintale; conviene invece che il dazio della paraffina sia elevato a L. 15, dando ragionevole soddisfazione alle rappresentanze dei veri industriali, protetti solo per L. 20 dal dazio sulle candele.

Perchè attinenti alla difesa degli introiti gabellari, di tre altri provvedimenti, che propongo, è opportuno tenere qui parola. Alludo in primo luogo all'industria del petrolio nazionale, la quale grazie al forte dazio di L. 48 che grava sul petrolio estero non solo si è andata così sviluppando da creare un pericolo per la finanza, ma lascia a chi l'esercita un soverchio margine di guadagno; una tassa di produzione di L. 10 al quintale può quindi imporsi colla sicurezza di non compromettere in alcun modo la vita di quell'industria. Un secondo provvedimento occorre per fissare in modo definitivo la tara sulle cassette di petrolio, avendo gli esperimenti compiuti dall'Amministrazione posto fuor di dubbio che la misura attualmente concessa di chilogr. 12,50 per cento è superiore alla effettiva e lascia un lucro indebito agli importatori di petrolio in cassette.

Conviene in terzo luogo por freno alla lavorazione clandestina della cicoria, che va sempre più estendendosi, mentre d'altra parte il sistema dei contratti di abbonamento, vigente per quasi tutte le fabbriche, lascia senza accertamento una grande quantità di prodotto questa sfugge così alla tassa ed in pari tempo contribuisce a legittimare la produzione clandestina a scapito della vera industria. Rimedio efficace, da vario tempo proposto, quello si è di impedire la vendita della cicoria alla rinfusa, prescrivendo che avvenga in pacchetti o recipienti muniti di marca, e quel rimedio ritengo debba adottarsi senz'altro. Da questo provvedimento, dalla tassa sul petrolio nazionale e dalle modificazioni della tariffa doganale rispetto agli

oli di palma e di cocco ed alla paraffina si otterrà un provento superiore ad un milione.

Già da tempo il Vostro Governo affermò il proposito di ritoccare il trattamento fiscale degli spiriti. Due tasse distinte li colpiscono, ma quella di vendita, imposta più che altro allo scopo di trarre, sotto altra forma, un provento da una stessa tassa, è causa di vincoli quasi intollerabili per il commercio e per il consumo degli alcoolici, di vessazioni ai cittadini e non solo di grave complicazione nel servizio ma anche di continuo pericolo di frodi per la finanza. Ed invero fu necessità affidare il rilascio di un documento così geloso quale è la bolletta di legittimazione anche ai rivenditori di prodotti alcoolici, che sono certo fra i più interessati a fare il contrabbando. E' quindi urgente, senza modificare la misura complessiva della imposizione sugli spiriti, sopprimere tutto il pesante inutile e dannoso organismo della tassa di vendita. Ma in pari tempo per riparare alla scarsa produttività della tassa sugli alcoolici è necessario scemare la misura degli abbuoni. Compenetrando la tassa di vendita che è di L. 40, in quella di fabbricazione di L. 140 e quindi imponendo una tassa unica di L. 180, già gli abbuoni attualmente concessi sulla tassa di fabbricazione, e gli abbuoni solo per la decima parte dei primi concessi sulla tassa di vendita dovrebbero complessivamente ridursi per gli alcoolici estratti da sostanze amidacee all'8 per cento, per gli alcoolici estratti dalle vinacce al 20 per cento, e così proporzionalmente. Ma la misura degli abbuoni attuali è eccessiva, perchè fu determinata sia con soverchia preoccupazione di favorire l'estrazione dell'alcool dai vini e dalle vinacce, sia con un apprezzamento in fatto erroneo dei riguardi igienici. Non si tenne conto che l'estrazione dello spirito dalle vinacce ha una importanza secondaria in confronto della estrazione ben più remunerativa del cremore: e ciò è tanto vero che molti trattano le vinacce unicamente per estrarne il cremore, lasciando disperdere lo spirito. Quanto al vino poi non v'è enologia la quale possa seriamente proporsi la produzione di buoni vini per estrarre alcool: in via normale può ammettersi come razionale solo la distillazione dei vini guasti o scadenti, e quindi l'abbuono deve essere concesso solo nella misura necessaria a rendere possibile l'utilizzazione di quei prodotti, che altrimenti andrebbero in buona parte perduti.

L'esperienza dimostrò infine che gli abbuoni accordati con tanta larghezza, anzichè dar modo ai distillatori di pagare meglio la materia prima, ebbe solamente per effetto che i distillatori approfittarono dell'abbuono per offrirne un prezzo minore e vincere così la concorrenza dei distillatori di sostanze amidacee, l'agricoltore non risentì alcun beneficio, la grande distillazione rimase dove soppressa, dove seriamente compromessa, e l'altezza degli abbuoni si tradusse unicamente in perdita netta per l'erario. Quanto poi ai riguardi igienici lo scopo a cui si era mirato fallì interamente: i ripetuti saggi fatti coll'apparecchio Rössé in ossequenza alla legge del 1889 provarono che igienicamente i migliori prodotti sono quelli delle grandi distillerie industriali, i meno puri quelli ottenuti dalla distillazione delle vinacce e dei vini guasti o scadenti; precisamente l'opposto di ciò che si credeva. Anzi persino il migliore cognac ottenuto colla distillazione diretta di buoni vini (industria questa a cui deve mantenersi il trattamento di favore concessole) contiene gli alcoolici superiori di natura venefica in dose maggiore della tolleranza ammessa dall'apparecchio Rössé. Dalle varie ragioni suesposte è quindi dimostrata la opportunità di rialzare il prodotto della tassa sugli spiriti con una congrua riduzione sugli abbuoni, che in genere non perturbi l'industria, corregga l'ingiustificata sproporzione fra la protezione accordata ai suoi vari rami e ponga fine alla inutile dispersione di un reddito che lo Stato godeva. Per quest'ultimo intento conviene però ricorrere anche ad un altro provvedimento: la soppressione cioè di quella restituzione a contingente fisso che fu concessa per l'esportazione dei vini conciati all'infuori della vigilanza dell'Amministrazione. Siffatta restituzione, accordata alla fine dell'anno e variabile secondo le quantità complessivamente esportate, non è in pratica percepita dal produttore del vino, a cui beneficio s'intese concederla, ma costituisce

un guadagno per così dire aleatorio, a favore dei numerosi intermediari.

Nè d'altro lato può mettersi in dubbio, che — mentre rendendo possibile senza aggravio fiscale l'aggiunta di alcool si voleva agevolare l'esportazione di vini buoni ma deboli — questo risultato non si ottiene, e invece la restituzione si fa per vini, a cui non venne effettivamente aggiunto spirito e che hanno una ricchezza alcoolica naturale di circa 14 gradi. Sotto il riguardo economico conviene poi osservare che quella restituzione è un premio di esportazione che funziona all'inverso, giacchè, dato il contingente fisso, di quanto cresce l'esportazione, d'altrettanto scema il premio e quindi l'incoraggiamento alla maggiore esportazione, al quale si mirava. Togliere di mezzo una restituzione, che in pratica riducendosi ad esigua cosa per singoli prodotti esportati, costituisce nel complesso un aggravio rilevante per l'erario, apparisce pertanto giustificato, quando d'altro lato si mantenga, sebbene sotto forma diversa, lo stesso trattamento di favore che ora godono i vini tipici, i quali costituiscono un ramo assai importante di esportazione, e si ammetta ancora la restituzione della tassa per lo spirito aggiunto ai vini comuni in presenza degli agenti dell'Amministrazione. Dai vari provvedimenti sugli spiriti che son venuti accennando, mi riprometto un rinforzo d'entrata di circa tre milioni.

Una tassa sui fiammiferi risponde per così dire ad una pubblica aspettazione: in molti altri Stati essa già fu imposta con buon esito. La industria nazionale è in tal ramo da molto tempo assai progredita, il consumo si è diffuso in larghissima base, e più di una volta furono avviate trattative negli ultimi anni per trarre dai fiammiferi un reddito fiscale col sistema del monopolio.

Ma adottandolo si verrebbe coll'espropriazione delle fabbriche a ricostituire quella parte del capitale industriale che è già commercialmente perduta per effetto di sfrenata concorrenza, per sostenere le spese della espropriazione si porterebbe un grande aumento nel prezzo di vendita dei fiammiferi, e ne sarebbe depresso fortemente il consumo, si comprometterebbe l'ulteriore progresso della industria, e non ultima fra le conseguenze del monopolio questa pur conviene accennare, che esso richiede la abolizione del dazio di consumo sui fiammiferi, cespiti non spregevoli di reddito per molti comuni. Allo incontro una tassa diretta sulla fabbricazione, percepita con l'applicazione di una marca da bollo, pur mantenuta in limiti modesti, può certamente dare un prodotto uguale a quello offerto per il monopolio, ma nello stesso tempo essa non può fare aumentare il prezzo dei fiammiferi che fino alla metà circa del prezzo a cui gli offerenti del monopolio pretenderebbero di venderli, non esige grandi spese di vigilanza, e lascia pienamente libera l'esportazione sia dei fiammiferi che degli involucri. Pure ammessa una fabbricazione clandestina, pure prevista una depressione nei consumi, il prodotto della tassa che propongo nella tenue misura di un centesimo ogni sessanta fiammiferi di legno o comuni e di due centesimi ogni sessanta fiammiferi di cera o fini, sarà superiore a 5 milioni, non appena sia trascorso quel primo periodo durante il quale, per evitare soverchio rigore fiscale, è opportuno procedere con ragionevole larghezza negli accertamenti. Che se la tassa di fabbricazione — come del resto in ultima analisi avrebbe fatto il monopolio — dovesse avere anche l'effetto di esiliare dalle famiglie la lavorazione delle paste fosforiche, essa contribuirà in tal modo ad eliminare molte malattie e molte disgrazie: risultato questo che in altri paesi si volle conseguire con una rigida disciplina dell'industria, indipendentemente da intenti di indole tributaria. Quanto ai consumatori, essi poco risentiranno un aumento di prezzo già di per sé esiguo e che cade sopra un oggetto il cui costo è tanto scemato nell'ultimo tempo e ridotto a minima misura dallo straordinario progresso dell'industria.

I vari provvedimenti sui quali mi permisi di richiamare in modo speciale l'attenzione di V. M. perchè formano argomento del presente decreto, non sono però sufficienti a soddisfare la suprema esigenza del pareggio nel bilancio dello Stato. Ad altri ho dovuto por mente.

Presenterò pertanto un disegno di legge per imporre una tassa sulla produzione a scopo di illuminazione e di riscaldamento del gaz-luce

e dell'energia elettrica, lasciandone però esente sia l'uso per forza motrice sia l'uso per l'illuminazione dell'aree pubbliche. Questa tassa, nella lieve misura in cui la proporrò, non perturberà le fiorenti condizioni di quelle industrie di produzione, tornerà di lieve aggravio al consumatore e ristabilirà di fronte allo Stato una eguaglianza di trattamento fiscale oggi violata dall'esenzione goduta dal gaz-luce o dall'energia elettrica, e dal grave dazio imposto invece sul petrolio, che pur costituisce il mezzo di illuminazione più popolarmente diffusa. Proporrò un disegno di legge per scemare il danno che le riscossioni doganali risentono dal trattamento attuale delle tare. Altri provvedimenti saranno presentati per assicurare la massima giustizia nell'applicazione della tariffa degli emolumenti ipotecari, per procurare con lievi modificazioni alla stessa tariffa un modesto aumento degli introiti, e per ridurre entro ragionevoli limiti i lucri di alcuni fra i titolari delle principali conservatorie.

Presenterò infine un disegno di legge per stabilire nell'interesse dell'erario non meno che in quello della sicurezza pubblica, la prioritativa sulla fabbricazione delle polveri pirliche.

SIRE,

Il Vostro Governo è d'avviso che una parte dei provvedimenti destinati al ristoro della pubblica finanza debba avere immediata attuazione per effetto del decreto, che oggi sottopongo alla Vostra Augusta firma; altrimenti assai gravi sarebbero i danni, che ne risentirebbero i cittadini e l'erario. E l'invero, se quei provvedimenti fossero proposti nella forma ordinaria di disegni di legge, la speculazione di pochi perturberebbe nel tempo intermedio ogni onesto commercio, rivolgerebbe a suo profitto il rincarimento della merce, per lungo periodo renderebbe inutile il sacrificio dei consumatori e lascierebbe deluse le previsioni e le aspettative della pubblica finanza. Che se i precedenti confortano la proposta del Vostro Governo nel modo più evidente per quanto riguarda le modificazioni a voci della tariffa doganale, essa non trae minor conforto dalla ragione stessa delle cose anche per quanto riguarda gli spiriti ed i fiammiferi. Quanto ai primi urge dichiarare soppressa la restituzione a contingente fisso per farne cessare in futuro l'aggravio, ed urge ridurre gli abbuoni mentre la campagna alcoolica è già entrata nel periodo della sua maggiore attività, e già in previsione di nuovi provvedimenti fiscali un insolito risveglio nella distillazione è dimostrato dalle recenti riscossioni. Circa i fiammiferi poi è certo che, presentata al Parlamento una proposta di tassa, se ne produrrebbe in breve tempo una quantità rilevantissima, le fabbriche riverserebbero sul mercato nazionale anche tutta quella parte di produzione che normalmente destinano all'estero, e dall'estero aumenterebbe straordinariamente l'importazione: con che si creerebbero per il futuro condizioni difficilissime alla stessa industria.

D'altro lato non può negarsi che per vari dei provvedimenti proposti, la modalità della loro stabile attuazione costituiscono materia assai delicata, la quale richiede matura disanima da parte del Parlamento. Sarebbe quindi poco riguardosa per esso e dannosa per la bontà intrinseca dei provvedimenti definitivi, la presentazione alle Camere dei disegni di legge, che fosse accompagnata dalla richiesta di rapidamente approvarli per l'urgenza del pubblico interesse e lasciasse al Parlamento la responsabilità di arrecare perdita all'erario e di dar campo a più sfrenato giuoco di speculazione con ogni indugio più giustificato da necessità di studio e di ponderazione. Il Vostro Governo non poteva pertanto esitare ad incontrare esso la responsabilità che la preservazione degli alti interessi dello Stato gli imponeva di assumere, e con maggiore serenità deliberò di sottoporre alla Vostra Augusta firma il presente decreto in quanto il Parlamento siede e quindi per gran parte solo formalmente si sostituisce, rispetto all'effetto suo, l'azione del Potere esecutivo alla decisione del Potere legislativo.

Il Ministro
P. BOSELLI.

Il Numero 539 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono introdotte le seguenti modificazioni nella tariffa generale dei dazi doganali:

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio	
			d'entrata	d'uscita
13	Zucchero:			
a)	di prima classe	quintale	99 -	-
b)	di seconda classe	id.	88 -	-
	Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione 20 Olanda o che siano colorati artificialmente, e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado di bianchezza.			
14	Glucosio:			
a)	solido:			
	1 di prima classe	id.	90 -	-
	2 di seconda classe	id.	70 -	-
	Appartiene alla prima classe il glucosio solido che presenta un grado di bianchezza superiore al campione di zucchero del tipo 20 Olanda.			
15	Confetti e conserve con zucchero o miele	id.	125 -	-
51	Altri prodotti chimici:			
b)	paraffina solida	id.	15 -	-
c)	non nominati	id.	4 -	-
95	Cotone:			
a)	in bioccoli o in massa	id.	3 -	-
b)	in ovatte	id.	9 -	-
264	Grano o frumento	tonnellata	75 -	-
265bis	Segala	id.	45 -	-
270	Farine:			
a)	di grano o frumento	quintale	12.30	-
c)	semolino	id.	15.50	-
271	Crusca	id.	3.50	-
272	Paste di frumento	id.	16 -	-
273	Pane e biscotto di mare	id.	16 -	-
288	Olii di palma e di cocco	id.	4 -	-
315bis	Acido oleico (oleina)	id.	4 -	-

Art. 2.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio solido è stabilita come segue:

Per ogni quintale di glucosio solido di prima classe L. 54.

Per ogni quintale di glucosio solido di seconda classe L. 34.

È abrogato l'art. 5 della legge 10 luglio 1887, numero 4665 (serie 3^a).

Art. 3.

Nelle fabbriche che producono glucosio soggetti a diverse misure di tassa, le relative lavorazioni devono essere eseguite in periodi distinti, e i prodotti devono essere custoditi in locali separati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale.

Art. 4.

La tara di chilog. 12,50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le cassette di legno con due recipienti di latta contenenti olii minerali, è ridotta a 11,50 per cento.

Art. 5.

Durante il primo trimestre dall'applicazione del presente decreto la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero che si esportano, continuerà a farsi nella misura stabilita dalla legge del 30 dicembre 1892, n. 733.

Art. 6.

La restituzione del dazio pagato sulla materia prima impiegata nella fabbricazione dei filati e tessuti di cotone sarà fatta a decorrere dal 10 gennaio 1895, nella misura di lire 4 per ogni quintale di filati e di lire 4,50 per ogni quintale di tessuti che saranno esportati all'estero, colle norme che saranno determinate, udito il Consiglio di Stato, con decreto reale.

Art. 7.

La tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè, è riscossa sul prodotto effettivo accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza, esclusa ogni convenzione d'abbonamento.

La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane se non in pacchetti e recipienti chiusi e identificati nei modi e colle norme che saranno stabiliti con decreto reale.

I pacchetti e recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita, nel preciso stato in cui furono identificati.

Però negli esercizi di vendita al minuto potrà essere tenuto aperto un pacchetto o recipiente per ogni marca di fabbrica.

Art. 8.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

La tassa di vendita sugli spiriti è soppressa.

I seguenti prodotti a base d'alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:

N. della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Unità di misura	Sopratassa
5	Etere e cloroformio	chilogramma (1)	4.20
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito . .	id. (1)	1.02
66	Profumerie alcooliche	id. (1)	1.44
73	Vernici e spirito	chilogramma a peso netto legale	1.20

(1) Senza difalcare il peso dei recipienti immediati.

I medicinali ed i prodotti chimici a base d'alcool oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratassa sulla quantità di spirito, che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura di detto tributo è determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Art. 9.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di 7 per cento per le fabbriche che adoperano l'amido o le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna;

b) di 15 per cento per le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella lettera a);

c) di 18 per cento per le fabbriche che distillano le materie di cui alla b), esercitate da Società cooperative.

Art. 10.

Alle merci che a termini dell'art. 81 della legge doganale non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza se non siano munite di una bolletta di legittimazione, sono aggiunti gli spiriti in quantità maggiore di 10 litri.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II del testo unico della legge sugli spiriti, in data 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3^a), eccezione fatta per quelle contenute nell'art. 56.

Art. 11.

La restituzione della tassa di fabbricazione e della sopratassa sugli spiriti è fatta per intero esclusivamente per gli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici, *Marsala*, *Porto* e *Vermouth*, all'infuori della vigilanza dell'Amministrazione, e nella misura del 90 per cento per i liquori che si esportano all'estero.

La ricchezza alcoolica del vino naturale adoperato per la fabbricazione del *Marsala* e del *Porto* è ritenuta di 14 gradi, e quella del vino naturale adoperato per il *Vermouth*, è ritenuta di 11 gradi.

Il limite massimo per la restituzione della tassa o della sopratassa sull'alcool aggiunto a detti vini tipici, è stabilito:

pel <i>Marsala</i> a gradi	23 ;
» <i>Porto</i> »	22 ;
» <i>Vermouth</i> »	18.

Art. 12.

La restituzione della tassa di fabbricazione sugli spiriti esportati all'estero:

a) in natura ;

b) aggiunti ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, in presenza degli agenti di finanza, è fatta esclusivamente con detrazione degli accertamenti di fabbrica o dal carico di magazzino, da cui gli spiriti provengono.

L'abbuono ha luogo in ragione del 90 per cento, per lo spirito importato in natura, ed in ragione dell'intera tassa per quello aggiunto ai vini, ai mosti, ed alle frutta, e pel *cognac* estratto dai depositi sotto vincolo doganale. Sugli spiriti esteri aggiunti in presenza degli agenti dell'Amministrazione ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta nazionali esportati, sarà abbuonata la intera sopratassa di confine.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti, che riguardano la restituzione sugli spiriti esportati all'estero, sia in natura, sia aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta.

Art. 14.

Pei vini conciatati all'infuori dell'assistenza dell'Amministrazione ed esportati all'estero dal 1° luglio corrente anno fino all'attuazione del presente decreto, le restituzioni di tasse saranno accordate nella misura media delle aliquote risultate dal riparto del contingente fisso, di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1890, n. 6915 (serie 3^a) per gli esercizi 1890-91 al 1893-94 inclusivamente.

Le domande per la restituzione della tassa non presentate entro due mesi dall'attuazione del presente decreto, saranno prescritte.

Art. 15.

Sugli spiriti che all'attuazione del presente decreto esisteranno nei magazzini delle fabbriche, in quelli dei commercianti all'ingrosso, e negli opifici di rettificazione, sarà riscossa la tassa di fabbricazione nella misura di lire 180 per ettolitro di alcool anidro, esclusa la tassa di vendita. Se i detti spiriti fossero soggetti alla sola tassa di vendita, saranno riscosse lire 40 per ettolitro di alcool anidro; se invece fossero soggetti alla sola tassa di fabbricazione, saranno riscosse lire 140.

Art. 16.

Per i liquori ed i *cognac* fabbricati prima dell'at-

tuazione del presente decreto ed esportati, la restituzione sarà fatta in base alla tassa di fabbricazione di lire 180, esclusa però la tassa di vendita.

Pei vini tipici conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza la restituzione in base alla nuova tassa di lire 180 sarà fatta per le esportazioni che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi.

Art. 17.

È stabilita una tassa interna sulla raffinazione degli olii minerali greggi nazionali, nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 b) della tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 18.

Nel giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto, sarà proceduto all'inventario del prodotto esistente nelle raffinerie di olii minerali greggi.

È in facoltà del raffinatore di pagare la tassa a misura della estrazione del prodotto, purchè lo custodisca in magazzini assimilati ai doganali.

Art. 19.

È imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira

ogni 30 fiammiferi di cera, oppure di legno o di altra materia, fini, cioè paraffinati, stearinati, ecc. ;
ogni 3 fiammiferi di cera detti *ascendiscala* ;
ogni 60 fiammiferi di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa.

Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.

Art. 20.

Chiunque raffini olii minerali greggi e fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Questa licenza è soggetta alla tassa di lire 100 per le raffinerie di olii minerali greggi; di lire 10 per le fabbriche che producono esclusivamente fiammiferi di legno o di altre materie, solforati, e di lire 20 per le fabbriche di fiammiferi di ogni altra specie.

Le raffinerie di olii minerali greggi e le fabbriche di fiammiferi sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, ed i prodotti appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in appositi magazzini ai quali sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione.

Art. 21.

I fiammiferi importati dall'estero, o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non racchiusi entro involti, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione

della fabbrica, siano muniti di apposite marche, e ne contengano un numero compreso nei limiti:

di 30 e di 3, o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente, fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera o di legno o d'altre materie, fini, e per quelli di cera detti: *ascendiscala*;

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involto, è tollerata un'eccedenza compresa fra 1 e 10 per cento.

Le dette marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli Uffici del registro, e la applicazione di esse agli involti sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

L'aggio da concedersi dallo Stato ai ricevitori del registro per la vendita delle marche suindicate verrà stabilito con decreto reale.

Art. 22.

Entro otto giorni dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno i fabbricanti e venditori di fiammiferi e di oggetti che nell'uso possano ad essi sostituirsi, devono denunziare all'Ufficio tecnico di finanza le quantità che ne possiedono ove queste superino i tre chilogrammi al lordo, e pagare le relative tasse presso l'ufficio finanziario indicato dal Ministero delle finanze.

Per dette rimanenze è consentito che l'accertamento della tassa dovuta venga fatto, prendendo per base il numero dei fiammiferi complessivamente contenuto negli involucri rinvenuti in deposito ed in base alle tasse unitarie di cui all'art. 19, coll'abbuono del 5 per cento.

I fabbricanti ed i venditori però potranno introdurre i fiammiferi in magazzini di deposito a termini dell'articolo 20 e pagare la tassa a misura che ne faranno l'estrazione.

Chiunque intenda proseguire nella fabbricazione dei fiammiferi, dovrà munirsi della licenza di cui all'articolo 20 succitato.

Trascorsi quaranta giorni dopo quello in cui il presente decreto sarà andato in vigore ogni deposito di fiammiferi in condizioni non conformi a quelle prescritte dall'art. 21, sarà oggetto di contravvenzione.

È considerato come deposito il possesso di fiammiferi in quantità eccedente un chilogrammo a lordo.

Trascorsi tre mesi non sarà tollerata la circolazione od il deposito di qualsivoglia quantità di fiammiferi che non siano nelle condizioni stabilite dall'art. 21.

Art. 23.

Sono considerati in contrabbando:

a) la cicoria e le altre sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè;

b) i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questo decreto.

Sono pure considerati in contrabbando i fiammiferi esistenti nei depositi o presso i venditori in quantità eccedente i tre chilogrammi a peso lordo e non denunziati nel termine prefisso dall'art. 22 all'Ufficio tecnico di finanza.

La raffinazione clandestina degli olii minerali greggi e la fabbricazione clandestina dei fiammiferi sono punite colle pene comminate per le contravvenzioni congeneri dalla legge sugli spiriti.

Sono pure applicabili le disposizioni di detta legge a tutte le altre infrazioni relative alle discipline sulla fabbricazione della cicoria e dei fiammiferi.

Art. 24.

Non verranno considerate come prodotte in contrabbando la cicoria e le sostanze che nei consumi possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè esistenti fuori le fabbriche, che nei tre mesi dall'attuazione di questo decreto non siano poste nelle condizioni prescritte dall'art. 7.

Art. 25.

I proventi della tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi e sulla fabbricazione dei fiammiferi si imputano al capitolo 28 *Tasse di fabbricazione* dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1894-95.

Gli stanziamenti fatti ai capitoli 91, 92 e 94 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio, per indennità al personale, per aggio ai contabili incaricati della riscossione e per provvista di materiale, sono rispettivamente aumentati di lire sessantamila (L. 60,000), di lire venticinquemila (L. 25,000) e di lire centosettantamila (L. 170,000).

Art. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDI DI TAVANI.

Relazione a S. M. il Re, di S. E. il Ministro del Tesoro sul decreto che approva la Convenzione stipulata il 30 ottobre 1894 fra il Ministro del Tesoro e la Banca d'Italia.

SIRE,

Il decreto che ho l'onore di presentare all'augusta firma di V. M. approva una convenzione, che a nome del Governo, ho stipulato col rappresentanti della Banca d'Italia. Le clausole di questa convenzione, che è frutto di lunga meditazione e di una discussione minuta e profonda, tendono a conciliare le esigenze dello Stato con quelle proprie ad un grande Istituto per azioni, nell'interesse generale del paese.

L'ispezione ordinata col decreto ministeriale 15 febbraio dell'anno corrente, a forma dell'articolo 13 della legge sugli Istituti di emissione, ha messo in rilievo la grande entità delle partite immobilizzate e delle operazioni di natura diversa da quella voluta dalla legge medesima esistenti presso i nostri Istituti di emissione.

I risultati complessivi della detta ispezione indicano a chiare note la necessità di un'opera sollecita e gagliarda di risanamento, agevolata da un efficace intervento dei pubblici poteri. Un progetto di legge, che, autorizzato da V. M., avrà l'onore di presentare al Parlamento, conterrà una serie di disposizioni d'indole generale intese segnatamente a rendere meno gravi le condizioni della mobilitazione delle operazioni a base fondaria di tutti e tre gli Istituti di emissione, e qualche modificazione alla legge del 1893, che l'esperienza ha dimostrato come assolutamente necessaria, in pro degli Istituti medesimi. Ma, a parte ciò, il Governo non ha potuto non fissare la sua particolare attenzione sul maggiore dei nostri Istituti di emissione, la Banca d'Italia. L'organamento di questa Banca, le funzioni che essa, per l'indole sua, le sue tradizioni e la vasta sua sfera d'azione, è chiamata naturalmente a compiere, e, in fine, la sua stessa costituzione, a base di capitale privato, domandano uno speciale trattamento e un assetto che a tutto ciò risponda. Onde la ragione di alcune fra le clausole fondamentali della Convenzione che comunco a V. M. e che oggi stesso presenterò al Parlamento insieme al decreto che l'approva, per la conversione in legge.

Per virtù di questo atto, la Banca d'Italia s'è impegnata:

1. A prelevare ogni anno dagli utili, in sino al termine fissato dalla legge per esaurire la massa delle immobilizzazioni di già accertate, una somma abbastanza cospicua (quattro milioni per l'esercizio 1894, cinque milioni per il 1895, e poi sei milioni in ciascuno esercizio consecutivo), destinata insieme ai suoi interessi composti ad assicurare la liquidazione delle dette immobilizzazioni, a coprire le perdite eventuali derivanti dalle immobilizzazioni, e a fronteggiare le altre non lievi perdite, che trarrà seco la faticosa liquidazione della Banca Romana;

2. A non distribuire ai propri azionisti un dividendo superiore a 40 lire l'anno per azione, dovendo ogni ulteriore eccedenza andare ad aumento del fondo di riserva ordinarlo;

3. A chiedere ai propri azionisti il versamento di altre lire cento per azione entro l'anno 1895;

4. A svalutare, salva l'approvazione dell'Assemblea generale degli azionisti, il capitale sin qui versato di una somma pari a trenta milioni di lire, in previsione di eventuali perdite, e intanto, a compensazione di una somma corrispondente delle partite immobilizzate o delle operazioni non conformi all'atto bancario del 1893.

Il Governo ha chiesto agli azionisti della Banca d'Italia questa serie d'impegni non lievi, impegni che dovranno necessariamente tradursi in sacrifici per uno spazio di tempo abbastanza lungo, allo scopo di ridar sollecitamente al loro Istituto tutta quella forza e tutta quella potenza che negli ultimi anni ha perduto, e ciò per il bene dell'Istituto medesimo, ma segnatamente nell'interesse del credito e della circolazione nazionale. È necessario di procedere con ogni efficacia nell'opera di risanamento, se si vuole che la pubblica economia ne risenta sollecitamente i benefici effetti.

Ma lo Stato, in questo momento, in cui raccoglie tutte le sue energie per assidere la propria finanza sovra basi salde, e per eliminare, per quanto è possibile, gravi pericoli latenti, ha chiesto, per proprio vantaggio, alla Banca d'Italia un altro sacrificio: quello di assumere a suo rischio e pericolo la liquidazione della Banca Romana.

Non è poco il liberare lo Stato dalle conseguenze della liquidazione della Banca Romana. Esse, in realtà, saranno ben più gravi di quelle che si potevano prevedere quando fu discussa la legge del 1893, giacché il contributo annuale che questa ha imposto alla Banca d'Italia potrà superare appena la massa delle spese e degli interessi annuali gravanti sulla liquidazione, massime se la ragione ufficiale dello sconto non si manterrà nella misura di 5 per cento, ma la eccederà. Siffatta liquidazione, s'ha per la qualità dei crediti della cessata Banca Romana, sia per le condizioni ad essa fatte dalla legge del '93, an-

che tenuto conto dell'onere imposto alla Banca d'Italia dalla detta legge, si chiuderebbe con un deficit di alcune decine di milioni, al quale, o prima o poi, per via diretta o per via indiretta, lo Stato dovrebbe provvedere. Il Governo ha pensato che bisognava assolutamente rimuovere questo pericolo, e interessare esclusivamente la Banca d'Italia a questa sconcertante liquidazione, dandole in cambio un equo compenso.

Il Governo ha creduto di trovare questo compenso, e di introdurre, in pari tempo, nell'Amministrazione dello Stato una riforma organica di non lieve momento, affidando alla Banca d'Italia il servizio delle Tesorerie provinciali. Il passaggio di questo servizio al nostro maggiore Istituto di credito, che ormai estende la propria azione in ogni provincia d'Italia, mentre contribuirebbe a dargli una più alta forza morale, non disgiunta da qualche beneficio diretto a compenso di tanti sacrifici a cui è chiamato, porgerrebbe al pubblico Tesoro un risparmio di oltre 1,200,000 lire all'anno: somma non trascurabile nell'attuale condizione della finanza italiana.

L'esercizio del servizio delle Tesorerie provinciali implica necessariamente unità di indirizzo e di azione. Dirimpetto alla delegazione del servizio delle riscossioni e dei pagamenti per conto dello Stato non si saprebbe comprendere una divisione di responsabilità, la quale potrebbe compromettere i risultati di un'azienda per sé stessa delicata, ma che per sua natura esige rapidità di movimento. Del resto da codesta delegazione di pubblico servizio non potrebbero risentire nocimento gli altri due Istituti di emissione, quando, come si fa con l'articolo 14 della convenzione annessa, fosse tolta alla Banca d'Italia la facoltà di richiedere al Banco di Napoli e a quello di Sicilia il cambio o il rimborso dei rispettivi biglietti per somma superiore a quella dei biglietti della Banca medesima che si trovassero nelle Casse dei due Banchi. Con ciò la riscontrata rimarrebbe sospesa, ad esclusivo vantaggio della circolazione dei biglietti dei due Istituti meridionali, ed ogni pericolo di danno per essi sarebbe rimosso.

Secondo i patti corsi fra il Governo e la Banca d'Italia, questa dovrebbe fornire immediatamente una malleveria in titoli di Stato garantiti dallo Stato di 50 milioni, da aumentare di 6 milioni all'anno, sino a raggiungere la somma di 90 milioni. Il Tesoro lascerebbe alla Banca, come fondo permanente di cassa, una somma di 30 milioni. La Tesoreria Centrale, con attribuzioni ampliate, continuerebbe a rimanere come ufficio di Stato alla dipendenza diretta della Direzione Generale del Tesoro. Così al servizio di Tesoreria continuerebbe a sovraintendere la Direzione Generale del Tesoro, la quale eserciterebbe la sua azione di vigilanza e di riscontro per mezzo degli Intendenti di finanza e di un ufficio di ispezione. Ciò è già nel contesto della legge di contabilità generale vigente, come pure lo è per quanto si riferisce alla responsabilità della Banca, che, nella sua qualità di tesoriere, risponde dell'operato dei suoi agenti, ed è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Per le operazioni di riscontro permanente presso la Banca, incaricata del servizio di tesoreria, ai controllori, considerati dall'articolo 66 della legge di contabilità, sarebbero sostituiti i delegati del Tesoro. Questa variazione di nome non manca di significato anche sostanziale. In fatti, ad un'azione di controllo, la quale oggi investe tutte le operazioni ed abbraccia il movimento di cassa, e include un concetto di responsabilità parallela, verrebbe sostituita un'azione di semplice riscontro sulla regolarità delle operazioni e delle scritture, senza alcuna ingerenza nel maneggio e nella custodia dei fondi, e senza verun impegno di responsabilità per il delegato al riscontro e per il Governo rimpetto alla Banca. Notevoli miglioramenti e semplificazioni di servizio anche a vantaggio del pubblico, che oggi lamenta, a ragione, molestie e perditempi, risulterebbero dal nuovo ordinamento, concentrando nelle delegazioni del Tesoro presso la Banca d'Italia operazioni ed attribuzioni presentemente ripartite fra le Tesorerie e le ragioniere delle Intendenze di finanza, e disimpegnate da queste. Tutte le funzioni contabili del Tesoro sarebbero coordinate e razionalmente unificate, gli Intendenti di finanza sarebbero, a loro volta, liberati dalle cure e dalle responsabilità di un servizio, al quale non possono attendere con la diligenza voluta, senza distrarsi dalle vere

e proprie funzioni amministrative, le quali domandano uno studio attento ed un esame non superficiale delle questioni che interessano lo Stato ne' suoi rapporti coi privati cittadini, segnatamente se si intende per davvero di avviare l'Amministrazione pubblica ad un ragionevole decentramento.

Una riforma di tanto rilievo, la quale anche ne' soli riguardi del bilancio si tradurrebbe in un cospicuo risparmio, pur troppo, non potrà compiersi senza fare il danno di interessi personali legati agli ordinamenti presenti delle ragioni e delle tesorerie dello Stato. Così il personale privato dei tesoriери, non compreso ne' ruoli organici dell'Amministrazione, ma che grava per somma cospicua sul bilancio dello Stato, dovrebbe essere licenziato; e una parte degli impiegati effettivi dello Stato appartenenti ai ruoli dei tesoriери, dei controllori e delle Ragionerie d'Intendenza, non ostante la creazione dei nuovi delegati e vice delegati del Tesoro presso la Banca d'Italia, i quali sarebbero scelti fra quegli impiegati, dovrebbe essere collocata a riposo o in disponibilità tenendo conto degli anni di servizio. Questa è la parte dolorosa della riforma, ma che le impellenti necessità pubbliche rendono necessaria.

A mitigarne quanto più è possibile le conseguenze immediate, intendono gli articoli secondo, terzo e quarto dello schema di decreto che presento a V. M., e sarà mia cura di provvedere all'esecuzione del decreto medesimo con opportuni temperamenti, compatibili con l'interesse generale dell'Amministrazione e coi doveri dello Stato.

SIR,

L'insieme delle cose esposte dimostra la necessità che i meditati provvedimenti abbiano sollecita applicazione. Sia che si guardi all'urgenza di risanare ciò che v'è di malato nella Banca d'Italia, sia che si guardi alla urgenza di liberare l'erario dalle grandi responsabilità e dai gravi pericoli latenti per il bilancio che coinvolge la liquidazione della Banca Romana, sia, in fine, che si rifletta alla delicatezza, per ragione di cose, non meno che per ragione di persone, della riforma dei servizi del Tesoro, quella necessità appare evidente. In così fatte materie nuoce ogni indugio.

Ond'è che il Governo ha deliberato di sottoporre a V. M. il presente schema di decreto, per darvi pronta esecuzione, appellandosi al giudizio del Parlamento, cui oggi stesso il decreto sarà comunicato per la conversione in legge.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Il Numero 533 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;
Veduto il R. Decreto 20 dicembre 1893, n. 671, col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Veduto il R. Decreto 12 ottobre 1894, n. 442, col quale è stato unificato il servizio della vigilanza sugli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato decretiamo.

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata, a nome del Governo, dal Ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma il dì 30 ottobre 1894.

Art. 2.

Gli impiegati di carriera che, per effetto del passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca d'Italia, contemplato dall'annessa Convenzione, non troveranno collocamento in altri uffici dello Stato, nè verranno assunti eventualmente dalla Banca medesima, saranno collocati in disponibilità, con effetto dal 1° febbraio 1895. A tutti gli impiegati che saranno collocati in diponibilità e i quali potranno essere richiamati in servizio attivo a scelta del Ministro in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero del Tesoro, sarà concesso nei primi cinque mesi un assegno pari allo stipendio di cui sono attualmente provvisti, e per il periodo successivo l'assegno sarà ridotto alla metà dello stipendio medesimo, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di 10 anni di servizio.

La disponibilità potrà durare trenta mesi, e tutto il tempo passato in tale stato sarà valido a fare acquistare il diritto al conseguimento della pensione di riposo o della indennità per una volta tanto, congiungendosi all'uopo gli anni di effettivo servizio prestato prima del collocamento in disponibilità.

Art. 3.

Quelli fra i detti impiegati con sede in Roma che durante il periodo della disponibilità fossero richiamati in servizio di nuovo in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità di residenza che ora percepiscono.

Art. 4.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a prelevare la somma di L. 155,000 dal capitolo 74 del bilancio del Tesoro per il 1894-95 (spese d'ufficio delle tesorerie), per ripartirla a titolo di gratificazione una volta tanto, e secondo criteri da determinarsi con decreto Ministeriale, fra quegli impiegati privati degli attuali tesoriери, cioè sostituti, cassieri, commessi ed inservienti, i quali cesseranno da ogni ulteriore servizio di tesoreria col 1° febbraio 1895.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

CONVENZIONE

Questo giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 1894, in Roma, fra il Governo italiano rappresentato dal Ministro del Tesoro, barone Sidney Sonnino, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ingegnere Giuseppe Marchiori, Direttore Generale della Banca medesima, dai signori comm. avv. Vittorio De Rossi e comm. Luigi Cavallini, vice presidenti del Consiglio superiore della Banca, e dal commendatore Tomaso Bertarelli, segretario del Consiglio stesso, autoriz-

zati con deliberazione del detto Consiglio superiore nella tornata del 22 ottobre 1894, si convenne quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione della Banca Romana, di cui all'articolo 25 della legge 10 agosto 1893, n. 419, sarà assunta dalla Banca d'Italia, a suo rischio e pericolo, liberando essa lo Stato dalle perdite che potessero derivare da tale liquidazione, ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa, ai termini dell'art. 29 della citata legge.

I buoni del Tesoro infruttiferi depositati presso la Banca d'Italia ai termini dell'art. 26, comma 2°, della citata legge, saranno annullati.

Restano ferme le norme per la liquidazione e gli obblighi della Banca d'Italia secondo quanto è disposto dagli articoli 26 (comma 1°), 27, 28 (comma 2°), 29 e prima parte dell'art. 30 della citata legge 10 agosto 1893.

Un delegato dell'Ufficio centrale di ispezione sugli Istituti di emissione assisterà alle riunioni della Commissione liquidatrice della Banca Romana.

Agli effetti della liquidazione della Banca Romana, la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di L. 3,60, di cui nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sarà applicabile soltanto agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, o limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione relativa alla liquidazione stessa dovranno essere estese tutte le riduzioni di tasse e soprattasse di registro che potranno essere concesse agli Istituti di emissione per la liquidazione della loro immobilizzazioni.

Art. 2.

Passate ogni anno a perdita le sofferenze e dopo versata nel conto della liquidazione della Banca Romana la somma di 2 milioni, di cui all'art. 29 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia dovrà prelevare dagli utili lordi: nel 1894 la somma di 4 milioni di lire, nel 1895 di cinque milioni; e nel 1896 ed esercizi successivi fino a tutto l'anno 1903, di 6 milioni all'anno. Queste somme saranno accantonate, insieme coi rispettivi interessi composti, in conto separato fruttifero e destinate esclusivamente ad assicurare la liquidazione, entro il decennio, delle immobilizzazioni ed operazioni accertate non conformi all'articolo 12 della citata legge, ed a compensare le eventuali perdite, oltrechè quelle che potessero risultare dalla liquidazione della Banca Romana in più della sopracitata annualità di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 1893.

Art. 3.

Le somme accantonate ogni anno, ai termini dell'articolo precedente, e gli interessi relativi dovranno essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e ciò in più ed all'infuori delle scorte di rendita pubblica, che la Banca d'Italia è autorizzata a tenere ai termini dell'articolo 12 della citata legge 10 agosto 1893, ed all'infuori delle scorte in titoli emessi o garantiti dallo Stato attribuiti alla messa di rispetto ordinaria, secondo le disposizioni dell'art. 71 degli statuti della Banca, approvati con R. decreto 20 dicembre 1893 n. 671.

Art. 4.

Sarà consentito alla Banca d'Italia fin dal terzo dei periodi biennali di cui all'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, di conteggiare le somme accantonate ai termini dell'art. 2 della presente Convenzione, più gli interessi accumulati, a compenso di altrettante partite di attività immobilizzate.

Quando venissero per legge prolungati i termini del decennio e rispettivamente dei bienni, contemplati nell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia si obbliga fin da ora a continuare al di là del decennio e per un periodo di anni corrispondente al prolungamento ottenuto, il prelevamento e l'accantonamento di 6 milioni all'anno, più i relativi interessi composti, di cui agli articoli 2

e 3 della presente Convenzione, e la limitazione nel reparto degli utili di cui nel seguente articolo 5.

Art. 5.

Prelevata dagli utili, ai termini del precedente articolo 2, la somma annualmente destinata a costituire, insieme coi rispettivi interessi composti, il fondo di riserva straordinario per far fronte ad eventuali ritardi nella liquidazione o a perdite, e restando fermo ogni altro obbligo di prelevamento per l'ordinario fondo di riserva, derivante dagli statuti della Banca e dalle leggi, il resto degli utili annui potrà essere distribuito agli azionisti, fino al limite massimo di lire 40 annue per azione, dovendo ogni ulteriore eccedenza andare ad aumento del fondo ordinario di riserva. Nella formazione del bilancio generale della Banca, agli effetti del computo degli utili annui, non dovrà tenersi conto del capitale e degli interessi del fondo di riserva straordinario, di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Sarà chiesto agli azionisti della Banca d'Italia il versamento di altre lire cento per azione, versamento che dovrà essere compiuto non più tardi del 31 dicembre 1895.

Art. 7.

Salva l'approvazione dell'Assemblea generale degli azionisti, ai termini dell'art. 86 degli Statuti, il capitale fin qui versato della Banca d'Italia resta svalutato della somma di 30 milioni di lire, in previsione di eventuali perdite nella liquidazione delle immobilizzazioni e delle operazioni non conformi alla legge, ai termini degli articoli 12 e 13 della citata legge 10 agosto 1893, o per effetto della finale liquidazione della Banca Romana; ed il capitale sociale della Banca d'Italia resterà ridotto a 270 milioni, diviso in 300.000 azioni nominative di L. 900 ciascuna, restando ferma per gli azionisti, dopo compiuto il versamento di cui all'articolo precedente, l'obbligazione del versamento eventuale delle altre L. 200 per azione mancanti a completare il capitale sociale.

Quando sarà stata effettuata la svalutazione di cui nel precedente comma, e la corrispondente riduzione del capitale sociale di 30 milioni di lire, si considererà agli effetti dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, come liquidata una eguale cifra di partite classificate, secondo i risultati dell'ultima ispezione straordinaria, come immobilizzazioni o come non conformi alle disposizioni dell'art. 12 della legge stessa.

Art. 8.

Al 1° gennaio 1904 sarà eseguita una ispezione straordinaria all'intento di accertare la situazione patrimoniale della Banca d'Italia.

Quando da tale ispezione risultasse:

che non si fosse dalla Banca completamente effettuata la liquidazione delle immobilizzazioni ai termini dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893;

o che altre nuove immobilizzazioni si fossero sotto qualunque forma accumulate nel decennio;

o che per effetto della liquidazione della Banca Romana si fossero accertate o si dovessero prevedere nuove perdite in più della somma da coprirsi nel ventennio con l'annualità di 2 milioni versata dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa;

o che le somme da liquidare o le perdite superassero le somme accantonate nei fondi di riserva ordinario e straordinario;

il prelevamento e l'accantonamento di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione e la limitazione nel reparto degli utili, di cui all'art. 5, saranno mantenuti per un altro quinquennio o fintantochè la Commissione di cui nell'art. 2 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà presentata al Parlamento la sua relazione.

Il presente articolo resterà annullato quando per legge venisse prolungato fino a quindici anni il termine del decennio contemplato nel 1° comma dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, nel qual caso permane l'obbligo assunto dalla Banca d'Italia col 2° comma dello articolo 4 della presente Convenzione.

Art. 9.

A datare dal 1° febbraio 1895 e fino a tutto il 31 dicembre 1912 la Banca d'Italia assume l'esercizio del servizio di Tesoreria per

cento dello Stato in tutte le provincie del Regno, in conformità alle norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Dal detto giorno la Banca riceverà i versamenti per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, ed eseguirà i pagamenti disposti a favore dei creditori dello Stato e delle stesse Amministrazioni a termini della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

L'assegno fisso di lire 30,000 all'anno, che la Banca d'Italia percepisce per il servizio di Tesoreria nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Pesaro, Macerata, Ancona, Ascoli-Piceno e Perugia, ai termini della Convenzione stipulata il dì 20 febbraio 1868 fra il Ministro delle finanze e la cessata Banca Nazionale nel Regno, cesserà col 31 dicembre 1895.

Art. 10.

A garanzia della gestione di Tesoreria, la Banca d'Italia presterà una fidejussione di 50 milioni di lire in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, raggugliati ai corsi di borsa del giorno in cui la gestione ha principio, sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

La detta cauzione sarà elevata da 50 a 90 milioni, nello spazio di anni sei. Sarà rivolta a questo scopo anche la somma che la Banca d'Italia è obbligata ad accantonare ai termini degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione.

Art. 11.

La somma totale delle anticipazioni ordinarie che la Banca deve fare al Tesoro è portata da 90 milioni di lire a 100 milioni.

Art. 12.

Come fondo di Cassa per il disimpegno del servizio ordinario è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

Quando il fondo a disposizione del Tesoro si elevi per qualunque ragione al di sopra dei 40 milioni, o scenda al di sotto dei 10 milioni, sulla differenza in più e in meno correrà a favore del Tesoro o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di 1,50 per cento al netto di ogni imposta.

La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di Tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Art. 13.

Finchè durano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato I, approvato con l'art. 11 della legge 22 luglio 1874 n. 339, degli incassi fatti dalla Banca per conto del Tesoro sarà tenuto conto distintamente secondo la specie dei valori incassati.

Le somme versate in oro ed argento dovranno essere tenute nelle specie medesime a disposizione del Tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del Tesoro.

Nulla è innovato rispetto a quanto dispone l'art. 7 dell'allegato I, approvato con la legge citata sopra, intorno ai certificati nominativi per pagamenti di dazi d'importazione.

Art. 14.

Durante il corso legale dei biglietti e fino a che la Banca d'Italia avrà il servizio di Tesoreria, non potrà richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti, se non per una somma eguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.

Art. 15.

Presso ogni Sede o Succursale della Banca che esercita l'ufficio di Tesoreria, sarà addetto un delegato del Tesoro, coadiuvato dal personale necessario, con incarico di invigilare e controllare tutto quanto riguarda il servizio di Tesoreria a norma delle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente Convenzione.

Il delegato del Tesoro, a cagione del suo ufficio, non assume alcuna responsabilità nella gestione della Banca.

Art. 16.

Le spese d'ufficio per l'esercizio di Tesoreria, sono a carico della

Banca, meno quelle per gli stampati dei modelli prescritti dal regolamento e dalle istruzioni, i quali vengono forniti dalla Amministrazione dello Stato.

Art. 17.

Pel servizio di Tesoreria la Banca d'Italia godrà la franchigia postale a forma delle leggi e dei regolamenti postali. La trasmissione però degli atti e dei documenti contabili riguardanti detto servizio deve essere fatta a mezzo della delegazione del Tesoro.

Art. 18.

Col passaggio della gestione di Tesoreria alla Banca d'Italia, cesserà il servizio permanente delle sentinelle militari ora consentito in base all'art. 240 del regolamento di contabilità generale. Nel caso però in cui il Governo credesse necessario di provvedervi, la Banca dovrà fornire gratuitamente un locale per la guardia, provvisto degli arredi occorrenti.

Art. 19.

La presente Convenzione sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente Convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il Ministro del Tesoro, quest'oggi 30 ottobre milleottocentonovantaquattro e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

SIDNEY SONNINO.

GIUSEPPE MARCHIORI.

VITTORIO avv. DE ROSSI.

LUIGI CAVALLINI.

TOMASO BERTARELLI.

ANTONIO SALANDRA, Sottosegretario di Stato per il Tesoro, testimone.

BONALDO STRINGHER, Direttore generale del Tesoro, testimone.

Il Numero 531 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;
Veduto il Regio Decreto 20 dicembre 1893, n. 670;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto del 12 ottobre 1894, n. 442;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il Regolamento approvato col Nostro decreto 20 dicembre 1893, n. 670.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO
per la vigilanza degli Istituti d'emissione

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, e sulla liquidazione della Banca Romana, spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 2.

La detta vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione, istituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sugli Istituti d'emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria, è istituita una Commissione permanente presieduta dal Ministro del Tesoro.

Essa è composta:

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle Camere rispettive; in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per decreto reale, promosso dal Ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei Ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere della Corte di cassazione di Roma;

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei Conti;

il Direttore generale del Tesoro;

il Direttore capo della Divisione del credito del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un Vice Presidente.

Art. 4.

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

La misura di questa spesa per ogni singolo Istituto sarà stabilita con Decreto reale.

II.

Commissione permanente.

Art. 5.

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, su domanda del Ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra:

a) le norme, da fissarsi con decreto reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle da stabilirsi parimenti per decreto reale, uditi i Direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decarie di ogni Istituto, dal quale risultino paritamento le diverse categorie delle attività e passività, che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la riscossione dei biglietti degli altri Istituti in virtù dell'art. 9 del regio decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscossione fra di essi.

La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 o 9 della legge citata.

Art. 6.

La Commissione permanente, su domanda del Ministro del Tesoro, estenderà il suo esame:

a) alle proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

III.

Vigilanza permanente.

Art. 7.

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dall'Ufficio centrale di ispezione indicato nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8.

I presidenti del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del Consiglio generale e del Consiglio centrale dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dovranno informare, volta per volta, in tempo utile, il Ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione rispettivamente dell'assemblea generale degli azionisti e dei Consigli medesimi.

Uno fra gli ispettori governativi assiste alle adunanze della assemblea generale degli azionisti e del Consiglio superiore della Banca d'Italia, e a quello del Consiglio generale e del Consiglio centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, con facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti rispettivi.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il Ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni da quello dell'avvenuta sospensione.

Art. 9.

Quando l'Ispettore non abbia esercitata la facoltà di sospendere deliberazioni che il Governo reputi contrarie alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, il Ministro del Tesoro può direttamente esercitare tale facoltà, entro cinque giorni da quello dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'Ispettore.

Art. 10.

L'Ispettore che abbia assistito alle adunanze indicate nell'articolo 11, deve comunicare, entro due giorni, con le proprie osservazioni il verbale delle adunanze medesime al Ministero del Tesoro.

Eguale comunicazione, entro lo stesso termine, dovrà essere fatta dalla Direzione generale dell'Istituto.

Decorsi cinque giorni dalla data dell'adunanza, senza che il Ministro del Tesoro abbia fatto pervenire osservazioni all'Istituto, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 11.

Il Ministro del Tesoro, in via straordinaria, può incaricare un delegato speciale ad assistere alle adunanze dell'assemblea generale degli azionisti, del Consiglio superiore della Banca d'Italia e a quelle del Consiglio generale e centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il delegato speciale dovrà riferire entro due giorni, con rapporto sommario, intorno alle deliberazioni prese nelle adunanze medesime.

Anche in questo caso, la Direzione generale dell'Istituto dovrà trasmettere al Ministero del Tesoro, entro due giorni, un riassunto degli affari trattati e delle deliberazioni prese.

Se, entro cinque giorni da quello dell'adunanza, non siano intervenute osservazioni da parte del Ministero, le deliberazioni, in essa adottate, si intendono esecutive.

Art. 12.

Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto devono riferirsi ai giorni 10, 20 o ultimo di ogni mese, secondo il modello che, sentita la Commissione permanente, sarà approvato per decreto reale.

Esse devono essere compilate e trasmesse al Ministero del Tesoro, al più tardi entro otto giorni da quello a cui si riferiscono, ed essere sottoscritte del Direttore generale e dal Capo della contabilità generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'ufficio d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alla situazione comunicata ed ai bilanci annuali, e l'ufficio medesimo deve accertare, anche con verifiche parziali o generali, che la situazione e i bilanci corrispondano, in tutti i loro particolari, alle scritture dei libri dell'Istituto ed alla consistenza reale delle singole partite.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dello ufficio di ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 13.

Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro, l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il limite dei conti correnti fruttiferi e la misura dei rispettivi interessi, l'ufficio di ispezione, a brevi periodi e anche straordinariamente, deve riscontrare se le rispettive indicazioni inserite nelle situazioni degli Istituti corrispondano alle risultanze delle contabilità rispettive.

Il Portafoglio estero degli Istituti deve essere esaminato a brevi periodi dall'ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del Tesoro, a forma dell'articolo 6 e dell'articolo 12, n. 3, della legge citata.

A questo scopo, gli Istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadaria di ogni mese, alla Direzione generale del Tesoro, i nomi delle ditte e degli Istituti di credito esteri, di cui possiedono effetti. Raccolte, occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del Tesoro autorizza gli Istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle ditte o di quegli Istituti di credito.

Art. 14.

L'ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti s'ano sempre rigorosamente osservate.

Il detto ufficio provvederà non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

Le operazioni relative non potranno, per nessuno stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente a Ministero del Tesoro, per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il Ministero del Tesoro, potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 15.

L'ufficio d'ispezione deve sottoporre a esame le operazioni compiute dagli Istituti, verificando i portafogli e consultando i registri e gli atti degli Istituti medesimi, per accertarsi che soddisfacciano alle tassative disposizioni dell'articolo 12 della citata legge del 10 agosto 1893 ed a quelle dipendenti dagli articoli 10 e 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 16.

Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio di ispezione dai precedenti articoli, gli spetteranno quelle che saranno particolarmente indicate nel regolamento da emanarsi in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta.

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

Art. 17.

Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il Ministro del Tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbano riferire.

Art. 18.

Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantità e la qualità delle riserve metalliche e delle cambiali sull'estero possedute dagli Istituti di emissione, in relazione alle disposizioni degli articoli 6 e 11 della legge prodotta, e la quantità dei biglietti di Stato considerati come riserva a norma dell'art. 3 dell'allegato I, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

b) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, con le situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge.

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e la esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'articolo 12 della legge, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo l'applicazione della legge del 10 agosto 1893, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso art. 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cesione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiono, sia nell'interesse del pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 19.

In sino a che non siano state compiute le liquidazioni ordinate dal comma primo dell'art. 13 della legge, le ispezioni di che all'art. 17 avranno pure per scopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota parte del totale ammontare accertato agli effetti dell'art. 13, comma 1°, della legge 10 agosto 1893.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare lo ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'art. 12 della legge; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del Tesoro.

Qualora le operazioni non abbiano raggiunto l'ammontare della quota parte da liquidare fissata dalla legge, l'ispezione dovrà appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della legge del 10 agosto 1893, citato sopra.

Art. 20.

Il Direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne

dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni o a rendere ostensibili tutti i libri e i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Possono pure far intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso.

Art. 21.

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'articolo 17, devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al Ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al Ministro stesso.

Art. 22.

Il Ministro del Tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali o speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 23.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'articolo 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al Ministro del Tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denuncia all'autorità giudiziaria, e immediata notizia al Ministro predetto.

Art. 24.

Eguale, il Ministero del Tesoro, accertati i fatti di che all'articolo 20 della legge, ne fa regolare denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate.

Art. 25.

Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il Ministro del Tesoro presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

V.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca, l'ufficio di ispezione invigilerà per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto sia applicata costantemente, e senza variazioni, da tutti gli Istituti di emissione.

La ragione dello sconto non potrà esser variata senza l'autorizzazione del Ministro del Tesoro. Questi potrà anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Art. 27.

In fino a che non sia costituita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione o sugli Istituti di emissione, funzionerà, in luogo di essa la Commissione permanente istituita con l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti a debito dello Stato.

Visto d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro del Tesoro
SIDNEY-SOMMERO.

Relazione a S. M. il Re di S. E. il Ministro del Tesoro sull'ordinamento dell'Ufficio centrale di Ispezione sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro.

SIRE,

Alla vigilanza cui è tenuta l'Amministrazione del Tesoro, in virtù delle leggi e dei regolamenti sulla Contabilità dello Stato, sul Debito Pubblico e sulla Cassa dei depositi e prestiti, si è aggiunta quella sugli Istituti di emissione a' sensi del R. Decreto 12 ottobre 1894, n. 442.

Per esplicare l'azione esecutiva con omogeneità ed efficacia e con unità di concetti, si è resa necessaria la costituzione di un Ufficio centrale di Ispezione. Questo Ufficio deve estendere la propria costante vigilanza sulla circolazione cartacea per conto dello Stato, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione bancaria; sugli uffici di tesoreria per conto dello Stato, e sopra quanto ha attinenza alla fabbricazione dei biglietti per conto dello Stato e per conto delle Banche. Tutto ciò in armonia con la legislazione vigente e con quella che va a formarsi per effetto del passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, secondo i concetti che ho avuto l'onore di esporre alla M. V. in questo stesso giorno, a proposito della Convenzione stipulata il 30 ottobre u. s., coi rappresentanti della Banca medesima.

L'unificazione di tutto il servizio di vigilanza su quanto attiene al movimento della circolazione dello Stato e delle Banche, rende ormai superfluo il Corpo degli Ispettori del Tesoro, istituito col R. Decreto 19 gennaio 1882, n. 630.

La costituzione del nuovo Ufficio con impiegati che già fanno parte dell'Amministrazione dello Stato, non può non produrre utili risultati. Essa si compierà senza alcun aggravio per l'Esercizio, anche perchè la relativa spesa troverà un corrispondente introito nel concorso per la vigilanza al quale sono tenuti gli Istituti di emissione. Ond'io prego la M. V. di approvare l'unito schema di Decreto e di munirlo della Augusta Sua firma.

Il Ministro
SIDNEY SOMMERO.

Il Numero 535 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 febbraio 1894, n. 2016 e il relativo regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

Vista la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1894, n. 442;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1894, n. 534;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Alla dipendenza diretta del Ministro del Tesoro, e, per sua delegazione, del Direttore generale del Tesoro, è istituito un Ufficio Centrale di Ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e i servizi del Tesoro.

Questo ufficio è composto di un Ispettore Capo, di sei Ispettori e di cinque Sotto Ispettori, con uno speciale ufficio di Segreteria, secondo l'annessa tabella (allegato A) vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Art. 2.

L'ufficio di Ispezione esercita la vigilanza:

1° sulla circolazione cartacea e sugli Istituti di emissione, ai sensi dello speciale regolamento sulla vigilanza, approvato col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 534;

2. sul servizio di Tesoreria per conto dello Stato, e sugli uffici dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore sulla Contabilità dello Stato, sul Debito pubblico, e sulla Cassa dei Depositi e prestiti e gestioni annesse;

3° sulla fabbricazione, sostituzione e custodia dei biglietti di Banca a norma dello speciale regolamento, che sarà approvato per decreto Reale.

Art. 3.

All'ufficio d'Ispezione o ai singoli Ispettori, il Ministro del Tesoro, ovvero, per sua delegazione, il Direttore generale del Tesoro, può commettere incarichi speciali che interessino qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Tanto l'Ispettore Capo quanto gli Ispettori e i Sotto Ispettori, sono nominati per decreto Reale, sopra proposta del Ministro del Tesoro.

Il personale di Segreteria sarà nominato dal Ministro del Tesoro, sarà scelto fra il personale attuale del Ministero del Tesoro, e farà parte del ruolo organico del Ministero medesimo.

Art. 5.

Le promozioni degli Ispettori dalla 2^a alla 1^a classe avranno luogo esclusivamente a scelta per merito.

Lo stesso criterio sarà seguito per le promozioni dei Sotto Ispettori ad Ispettori titolari.

Sarà ammesso il passaggio degli Ispettori e Sotto Ispettori nel personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del Tesoro, degli uffici dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro, e delle Intendenze di Finanza (carriera di ragioneria) nei gradi e nelle classi corrispondenti allo stipendio goduto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894,

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDI DI TIVOLI.

TABELLA A
allegata al R. Decreto del 10 dicembre 1894
N. 535.

ORGANICO dell'Ufficio Centrale di Ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e i servizi del Tesoro.

Personale degli Ispettori.

Ispettore Capo	. . .	N. 1	a L. 7,000	L. 7,000
Ispettori di 1 ^a classe	. . .	> 2	> 6,000	> 12,000
> di 2 ^a	. . .	> 4	> 5,000	> 20,000
Sotto Ispettori	. . .	> 5	> 4,500	> 22,500

L. 61,500

Personale di Segreteria appartenente al ruolo del Ministero.

- N. 1 Segretario di ragioneria
- > 2 Vice Segretari di Ragioneria
- > 2 Ufficiali d'ordine

Maggiori assegni *at personam* (1) . . . L. 5,700

In tutto L. 67,200

- (1) Ispettore Capo . . . L. 750.
Ispettore di 1^a classe > 600.
> di 2^a > 500.
Sotto Ispettori . . . > 350.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro: SIDNEY SONNINO,

Relazione a S. M. il Re di S. E. il Ministro del Tesoro sull'ordinamento del personale di Delegazione, di gestione e controllo negli uffici dipendenti dal Tesoro.

SIRE,

Per effetto dell'altro schema di Decreto che oggi ho presentato a V. M., e che riguarda il passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, occorre di provvedere sia agli uffici di Delegazione del Tesoro nelle tesorerie provinciali che saranno esercitate dal detto Istituto; sia al personale di gestione e di controllo, con obbligo di malleva, da assegnarsi alla Tesoreria centrale, all'ufficio dell'Agente Contabile dei titoli presso il Debito Pubblico, alla Officina Carte Valori e dipendenti cartiere ed alla R. Zecca.

Mi onoro perciò di sottoporre alla augusta firma della M. V. lo schema del relativo Decreto, con che viene all'uopo provveduto.

Avuto riguardo ai maggiori oneri che deriveranno al Controllore Centrale per la fusione nella Tesoreria centrale di parte dei servizi disimpegnati dalla Cassa del debito pubblico, ho stimato equo di aumentare lo stipendio del detto funzionario da L. 5500 a L. 6000. Ciò varrà anche a togliere la differenza troppo notevole tra l'attuale stipendio di lui e quello, in L. 7000, goduto dal Tesoriere centrale con cui divide *solidalmente* la responsabilità.

La scelta degli impiegati per coprire i nuovi ruoli seguirà per merito, fra gli attuali Ispettori del Tesoro, i Tesorieri, Controllori ed aggiunti controllori e tra gli impiegati di ragioneria che saranno diminuiti di numero in conseguenza del concentramento di parte delle rispettive attribuzioni ai nuovi uffici di Delegazione.

Al personale di Delegazione ed a quello da assegnarsi agli altri uffici speciali dipendenti dal Tesoro, restano affidate funzioni delicatissime per ragione delle quali è necessario che sia costante l'incitamento allo studio ed al lavoro. Per mantenere vivo questo incitamento, nel duplice interesse degli ufficiali e dell'Amministrazione, si è stabilito l'avanzamento per merito nelle promozioni di grado e, per metà dei posti vacanti, nelle promozioni di classe.

Risponde poi a un principio di giustizia e alla utilità del servizio la facoltà di poter eseguire il passaggio degli impiegati di Delegazione agli uffici speciali del Tesoro o viceversa, nonchè il passaggio degli impiegati dipendenti dal Ministero del Tesoro alle Delegazioni presso la Banca d'Italia. Unico modo questo di potere, per quanto possibile, soddisfare alle esigenze dei nuovi uffici, le speciali attribuzioni dei quali devono, ad un tempo, valutarsi con le attitudini degli individui che vi vengono preposti.

Così confido di avere assicurato un ordinamento razionale per degli uffici i quali operando per la massima parte in diretto contatto col pubblico, tanto più domandano le cure più assidue dell'Amministrazione. A questo scopo concorrerà validamente l'Ufficio centrale d'Ispezione che viene istituito conformemente ad altro schema di Decreto, che oggi stesso sottopongo alla approvazione della M. V.

Il Ministro
SIDNEY SONNINO.

Il Numero 535 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto del 23 luglio 1893, n. 540, con cui è approvato l'organico del personale degli Ispettori del Tesoro, dei Tesorieri centrale e provinciali, dei Controllori ed Aggiunti controllori di tesoreria e di altri uffici dipendenti dal Tesoro;

Veduto il R. decreto del dì 10 dicembre, n. 533, con cui si approva la convenzione 30 ottobre 1894 stipula-

t fra il Ministro del Tesoro e i rappresentanti della Banca d'Italia, Convenzione che provvede al passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca medesima, e alla conseguente istituzione degli uffici di delegazione del Tesoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il ruolo organico approvato col R. decreto del 23 luglio 1893, n. 540, è soppresso.

Per i servizi di gestione e di controllo:

a) nella Tesoreria centrale del Regno;

b) nell'ufficio dell'Agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del Debito pubblico;

c) nell'Officina carte valori e dipendenti cartiere;

d) nella R. Zecca;

è approvato l'organico secondo l'annessa tabella A, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Art. 2.

I Delegati e Vice Delegati del Tesoro da assegnarsi ad ogni Tesoreria provinciale, gestita, per conto dello Stato, dalla Banca d'Italia a norma della citata Convenzione 30 ottobre 1894, sono ripartiti in quattro classi i primi, ed in altrettante classi i secondi, come all'unità tabella B, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Art. 3.

Le prime nomine del personale di che ai precedenti due articoli, avranno luogo a scelta per merito, per decreto Reale su proposta del Ministro del Tesoro, fra gli attuali Ispettori del Tesoro, Tesorieri, Controllori, ed Aggiunti controllori, e fra gli impiegati di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Art. 4.

Le promozioni di classe dei Delegati e Vice Delegati del Tesoro si faranno metà a scelta per merito e metà per anzianità. Esclusivamente a scelta per merito avranno luogo le promozioni dei Vice Delegati a Delegati.

I posti che si renderanno vacanti nelle varie classi dei Delegati del Tesoro potranno essere conferiti a scelta per merito, anche ad altri impiegati dipendenti dal Ministero del Tesoro.

I posti d'ultima classe dei Vice Delegati saranno conferiti a scelta per merito ad impiegati dipendenti dal Ministero del Tesoro.

Art. 5.

Gli ufficiali di che all'art. 1 dovranno prestare una cauzione nella misura e con le modalità vigenti, avuto riguardo agli uffici ai quali saranno chiamati.

Art. 6.

A norma del bisogno e tenuto conto delle esigenze del servizio, sarà ammesso il passaggio del personale di controllo con cauzione di cui all'art. 1, a quello senza obbligo di cauzione di cui all'articolo 2, e viceversa.

Art. 1.

Con decreto del Nostro Ministro del Tesoro sarà provveduto alla assegnazione ed al riparto fra i diversi uffici del personale organico considerato agli articoli 1 e 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

TABELLA A

ORGANICO del personale di gestione e di controllo nella Tesoreria centrale del Regno, nell'Ufficio dell'Agente contabile dei titoli presso il Debito pubblico, nell'Officina Carte valori e dipendenti Cartiere e nella R. Zecca.

Tesoriere Centrale	a L. 7,000	N. 1	L. 7,000
Controllori	» 6,000	» 1	» 6,000
»	» 5,500	» 1	» 5,500
»	» 4,500	» 1	» 4,500
»	» 4,000	» 1	» 4,000
»	» 3,000	» 2	» 6,000
Aggiunti controllori	» 2,500	» 9	» 22,500
»	» 2,000	» 11	» 22,000
		N. 27	L. 77,500
Tesoriere della Zecca	a L. 4,000	N. 1	» 4,000
		N. 28	L. 81,500

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro: SIDNEY SONNINO.

TABELLA B

ORGANICO per i Delegati e i Vice Delegati del Tesoro da assegnarsi alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia.

Delegati del Tesoro	{	1 ^a classe con L. 5,000	N. 10	L. 50,000
		2 ^a » » 4,500	» 10	» 45,000
		3 ^a » » 4,000	» 12	» 48,000
		4 ^a » » 3,500	» 37	» 129,500
			N. 69	
Vice Delegati del Tesoro	{	1 ^a classe con L. 3,000	N. 43	L. 129,000
		2 ^a » » 2,500	» 43	» 107,500
		3 ^a » » 2,000	» 42	» 84,000
		4 ^a » » 1,500	» 77	» 115,500
			N. 274	L. 708,500

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro: SIDNEY SONNINO.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 2 dicembre 1894, circa la proroga dei poteri al Regio commissario di Reggiolo (Reggio Emilia).

SIRE,

Mi onoro proporre alla firma della M. V. l'unico schema di decreto con cui vengono prorogati di tre mesi i poteri del Commissario straordinario presso l'Amministrazione di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia.

Il provvedimento è ispirato a questi due intenti: rendere possibile al Commissario il compimento del suo mandato; procedere alla ricostituzione del Consiglio in base alla nuova lista elettorale amministrativa riveduta a termini della legge 11 luglio 1894 n. 286, sicchè le elezioni generali tengano luogo anche di quelle prescritte dall'articolo 17 della legge 11 luglio 1894 n. 287.

Il Ministro
CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto del 16 settembre 1894, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbero ricostituire il Consiglio comunale di Reggiolo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Perugia, col quale, sul conforme avviso della Giunta provinciale amministrativa, si propone lo scioglimento della Amministrazione della Congregazione di carità di Giove, per gravi irregolarità constatate da inchiesta;

Visti gli atti prodotti;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Giove è disciolta e la temporanea gestione è affidata, a forma di legge, alla Giunta municipale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Reale decreto n. 473, che approva il ruolo organico del personale dell'Amministrazione del lotto;

Visto l'altro decreto Reale n. 474, che approva il ruolo unico del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione del catasto e delle carriere amministrative e d'ordine delle Intendenze di finanza;

Determina:

Gli uscieri dell'Amministrazione del lotto, compresi nel seguente elenco, sono collocati in disponibilità dal 1° gennaio 1895:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Qualità	Stipendio	Sessennio	Assegno di disponibilità	
					dopo i sei mesi	per primi sei mesi
1	Bianchini Giovanni	Usciere di 1 ^a classe	1,100	110	605	1,210
2	Valerio Luigi . .	Idem	1,100	110	605	1,210
3	Roberti Francesco	Idem	1,100	>	550	1,100
4	Gulotta Francesco	Idem di 2 ^a classe	1,000	100	550	1,100

Il Direttore generale delle privative è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, addì 14 novembre 1894.

Il Ministro
P. BOSELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Reale decreto n. 473, che approva il ruolo organico del personale dell'Amministrazione del lotto;

Visto l'altro decreto Reale n. 474, che approva il ruolo unico del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione del catasto e delle carriere amministrative e d'ordine delle Intendenze di finanza;

Determina:

Gli uscieri e facchini della Amministrazione del lotto, compresi nel seguente elenco, sono posti fuori ruolo senza diritto a rientrarvi:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Qualità	Stipendio	Sessennio
1	Tos Giovanni	Usciere di 1 ^a classe	1,100	100
2	Migodino Igaazio . .	Idem 2 ^a »	1,000	100
3	Vannoni Alessandro . .	Idem 3 ^a »	900	90
4	Corallo Modesto	Idem 3 ^a »	900	90
5	Savino Francesco	Idem 3 ^a »	900	—
6	Smorti Quintilio	Idem 3 ^a »	900	—
7	Doretti Giovanni	Idem 3 ^a »	900	—
8	Farina Giuseppe	Facchino	800	80
9	Morelli Raffaele	Idem	800	80
10	Sorrentino Vincenzo . .	Idem	800	80
11	D'Ascia Giovanni	Idem	800	80
12	Sica Gaetano	Idem	800	80
13	Aveta Vincenzo	Idem	800	80
14	Oliva Antonio	Idem	800	80
15	Lombardo Salvatore . . .	Idem	800	80

Il Direttore generale delle privative è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, addì 14 novembre 1894.

Il Ministro
P. BOSELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Reale 14 novembre corrente n. 473 che approva il ruolo organico del personale dell'Amministrazione del lotto ;

Determina :

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale degli uscieri e facchini nell'Amministrazione del lotto :

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	QUALITÀ attuale	STIPENDIO	POSTO CONFERITO			ASSEGNAZIONE ANNUO		
				Grado	Classe	Se effettivo o reggente	per stipendio	per aumento sessennale	ad personam a complemento del precedente stipendio
1	Giuliani Giovanni Battista . . .	Usciere di 1 ^a clas.	1,100 110	Usciere di	1 ^a	Effettivo	1,100	110	—
2	Vannozzi Giuseppe	Id.	1,100	Id.	1 ^a	Id.	1,100	—	—
3	Sterchele Francesco	Usciere di 2 ^a clas.	1,000 100	Id.	1 ^a	Reggente	1,000	100	—
4	Spagno Ferdinando	Id.	1,000 100	Id.	1 ^a	Id.	1,000	100	—
5	Fiandesio Bernardino Felice . .	Id.	1,000 100	Id.	2 ^a	Effettivo	1,000	100	—
6	Volpi Adriano	Id.	1,000	Id.	2 ^a	Id.	1,000	—	—
7	Capri Giuseppe	Usciere di 3 ^a clas.	900 90	Id.	2 ^a	Reggente	900	90	—
8	Allori Eugenio	Id.	900 90	Id.	2 ^a	Id.	900	90	—
9	Gastaldi Giovanni	Id.	900 90	Id.	2 ^a	Id.	900	90	—
10	Mancini Luigi	Id.	900	Id.	2 ^a	Id.	900	—	—
11	Esposito Vincenzo	Id.	900	Inserviente di	1 ^a	Effettivo	900	—	—
12	Zai Ercole	Id.	900	Id.	1 ^a	Id.	900	—	—
13	Sorrentino Pasquale	Id.	900	Id.	1 ^a	Id.	900	—	—
14	Vecchio Pietro	Facchino	800 80	Id.	1 ^a	Reggente	800	80	—
15	Cappello Eugenio	Id.	800 80	Id.	1 ^a	Id.	800	80	—
16	Capri Lorenzo	Id.	800 80	Id.	1 ^a	Id.	800	80	—
17	Pasini Napoleone	Id.	800 80	Id.	2 ^a	Effettivo	800	80	—
18	Cangeri Cono	Id.	800 80	Id.	2 ^a	Id.	800	80	—
19	Donnino Giovanni	Id.	800 80	Id.	2 ^a	Id.	800	80	—
20	Esposito Francesco	Id.	800	Id.	2 ^a	Id.	800	—	—
21	Vella Francesco	Id.	800	Id.	2 ^a	Id.	800	—	—
22	Barricelli Raffaele	Id.	800	Id.	2 ^a	Id.	800	—	—
23	Crobu Giuseppe	Id.	800	Id.	2 ^a	Id.	800	—	—
24	Vannozzi Giovanni	Id.	800 80	Id.	2 ^a	Id.	800	80	—
25	Dal Zoppo	Id.	800 80	Id.	2 ^a	Id.	800	80	—
26	Attasio Felice	Id.	800	Id.	2 ^a	Id.	800	—	—
27	Tos Giuseppe	Id.	800	Id.	2 ^a	Id.	800	—	—

Il Direttore generale delle private è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 novembre 1894

Il Ministro
P. BOSELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:**Amministrazione di Pubblica Sicurezza.**

Con R. decreto del 5 novembre 1894:

- Zajotti cav. Adriano, ispettore di 3^a classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, è promosso alla 2^a classe (L. 4500).
Mazza Giuseppe, già delegato di 1^a classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, è richiamato in servizio nella stessa Amministrazione con lo stesso grado che prima occupava (L. 300¹).

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 49
delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia
fino al dì 8 di dicembre 1894 (1)

REGIONE I. — Piemonte.

Novara — Carbonchio: 2 letali, a Novara e Cerano.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Carbonchio: 9 letali a Chiaravalle, Carpiano, S. Giuliano.
Carbonchio essenziale: 2 letali ad Argentino.
Tifo petecchiale dei suini: 2 letali a Corno Giovane.
Febbre aftosa: 26 in una stalla a Somaglia, 3 a Noviglio.

Cremona — Carbonchio: 2 a Ripalta.

Mantova — Carbonchio sintomatico: 2 letali a Carbonara e Magnacavallo.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio: 2 letali a Montorso e Altissimo.

Carbonchio essenziale: 1 letale ad Arzignano.

Udine — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Fagagna.

Padova — Carbonchio essenziale: 2 letali a S. Martino.

Rovigo — Carbonchio sintomatico: 1 letale a Bagnolo Po.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Febbre aftosa: 1 a Fontanelato.

Carbonchio essenziale: 3 letali a Fontanelato e Sala.

Tifo petecchiale dei suini: 8 letali a Noceto, S. Pancrazio e Golese.

Reggio — Id.: 8 con 4 morti a Casalgrande, Gualtieri, Novellara.

Carbonchio essenziale: 2 letali a Cavriago.

Modena — Id.: 2 bovini, morti a S. Felice.

Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Mirandola.

Tifo petecchiale dei suini: 6 letali, a Modona, S. Cesario, Ravarino.

Ferrara — Id.: 1 letali a Pieve di Cento.

Febbre aftosa: 32 ad Argenta.

Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Copparo.

Colera dei polli: denunciato a Comacchio.

Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 9 a Monterezeno, S. Giorgio, Granarolo, Budrio e S. Agata.

Forlì — Carbonchio: 2 bovini, morti, a S. Arcangelo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Tifo petecchiale dei suini: 12 ad Assisi, Terni e Ficulie.

Carbonchio sintomatico: 2 a Cottanello.

Febbre aftosa: 22 in 4 stalle a Spoleto: 5 a Giano e Terni.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Affezione morvofarcinosa: 3 a Cerveteri e Baico.

Carbonchio: 1 bovino, morto, a Baico.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Carbonchio essenziale: 4 letali, a Cantalice e Pratola.

Scabbie degli ovini: seguita a dominare in molte mandre di 5 comuni.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Affezione morvofarcinosa: 5 a Maddaloni.

Barbone bufalino: 21 letali a Cancellate, Arnone, Castelv. oltorno, Vico.

Carbonchio essenziale: 20 letali a Minturno in 2 mandre, 1 a S. Apollinare.

Agalassia degli ovini: 2 a Vallerotonda.

Difterite dei polli: epizootia a S. Tammaro.

Napoli — Affezione morvofarcinosa: 2, a Pozzuoli.

Carbonchio essenziale: 2 letali, a Napoli e Boscoreale.

Avelino — Id.: 1 letale, a Marzano.

Potenza — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Colobaro.

Catanzaro — Carbonchio: 2 ovini, morti, a Catanzaro.

REGIONE XI. — Sicilia.

Trapani — Affezione morvofarcinosa: 1 a Calatafimi.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità pubblica
L. PAGLIANI

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:

Con decreti in data dal 6 al 26 novembre 1894:

- Negri cav. Emilio, capo sezione amministrativo di 1^a classe nel Ministero delle finanze, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1^o gennaio 1895;
Donetti cav. Flaminio, intendente di finanza di 1^a classe, id. id. id. per anzianità di servizio, id. id. id.;
Delfino cav. Stefano, capo sezione di ragioneria di 1^a classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. per motivi di salute, id. id. id.;
Papi Filippo, segretario amministrativo di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id. per anzianità di servizio e per età avanzata, id. id. id.;
Maspias cav. ing. Giovanni Battista, capo sezione amministrativo di 1^a classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. per anzianità di servizio, id. id. id.;
Soldani Innocenzo, archivista di 3^a classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1^o dicembre 1894;
Iazza Tommaso, archivista di 2^a classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. id. dal 1^o gennaio 1895;
Calvi Stefano, segretario amministrativo di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id. id. id. id.;
Busi Alfonso, cassiere di 1^a classe nelle dogane, id. id. id. per età avanzata, id. id. id.;
Buglielli Luigi, commissario alle scritture di 1^a classe nelle dogane in soprannumero, id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id. id.;
Marl cav. Angelo, ispettore superiore di 1^a classe nel Corpo delle Guardie di finanza, id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1^o dicembre 1894;
Geroletti cav. Camillo, ispettore di circolo di 1^o classe nel Corpo delle Guardie di finanza, è nominato ispettore superiore di 2^a classe nel Corpo stesso;
Duchen Pietro, ricevitore del registro, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per tre mesi, a partire dal giorno della sua surrogazione;
Calleri cav. avv. Cesare, segretario capo di 1^a classe reggente nelle Intendenze di Finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata, id. dal 1^o gennaio 1895;

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono ad animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

Massa Enrico, capo verificatore di 1ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, è dispensato dall'impiego con effetto d. l. 4 agosto 1894;

Moniglio Antonio, agente di 2ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, a partire dal 1º gennaio 1895;

Cesarano Gaetano, archivista di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id. per età avanzata, id. id.;

Cattaneo cav. Giacomo, Intendente di finanza di 1ª classe, è trasferito da Modena a Venezia;

Sagramora cav. Ferdinando, Bruscalupi cav. avv. Giandomenico, De Battisti cav. Evasio, Scarabelli cav. avv. Carlo, Colombini cav. avv. Stefano, Paradisi cav. Scipione, Busca cav. Giacinto e Castellani cav. Eugenio, Intendenti di finanza di 2ª classe, sono trasferiti: il primo da Rovigo a Treviso, il secondo da Belluno ad Ascoli, il terzo da Chieti a Vicenza, il quarto da Ancona a Siracusa, il quinto da Venezia ad Ancona, il sesto da Potenza a Chieti, il settimo da Vicenza a Modena e l'ultimo da Cosenza a Sondrio;

Quarto comm. Enrico, De Risi cav. Gennaro, Dall'Oglio cav. Eugenio e Tonolo cav. dott. Giuseppe, stati nominati, mediante regio decreto del 14 novembre 1894, Intendenti di finanza, sono destinati rispettivamente a Luca, Cosenza, Rovigo e Belluno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 993230 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 15 n. 1000877 » 15 n. 1023616 » 45 n. 1039865 » 35

tutti al nome di Varese Angela fu Giambattista, minore sotto la potestà della madre Marina Brizio fu Bartolomeo vedova di Varese Gio Battista, domiciliato in Porto Maurizio furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Varese Marina Emilia Angela Giustina fu Giambattista, minore ecc. come sopra vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 93934 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 325, al nome di Sanninatelli conte Marco fu Francesco, domiciliato ecc. (svincolato per garanzia di credito dotale), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sanninatelli conte Carlo Marco fu Francesco ecc, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 387431 d'iscrizione sui registri della Direzione centrale (corrispondente al n. 40921 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 20, al nome di Maniscalco Antonino fu Bartolo, domiciliato in Bisacquino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Maniscalco Antonina fu Bartolo poi moglie di Clulla Gaspare, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 29 novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1042634 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 90 annue al nome di Weidlich Mariano fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Anna Kittel, domiciliato in Napoli;

N. 1042635 per L. 90 annue, al nome di Weidlich Giuseppe fu Edoardo, minore, ecc., come sopra;

N. 1042633 per L. 90 annue, al nome di Weidlich Giovanni fu Edoardo, minore, ecc., come sopra;

N. 1042641 per L. 10 annue, al nome di Weidlich Anna, Daniele Sebastiano, Mariano, Giuseppe, Arturo, Eduardo, Laura, Giovanni, Rodolfo ed Umberto fu Eduardo, minore, ecc., come sopra;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a:

Weidlich Mariano-Giuseppe fu Eduardo, minore, ecc., come sopra;

Weidlich Francesco fu Eduardo, minore ecc., come sopra;

Weidlich Giovanna fu Eduardo, minore, ecc, come sopra;

Weidlich Anna, Daniele, Sebastiano, Mariano, Giuseppe, Francesco, Arturo, Eduardo, Laura, Giovanna, Rodolfo ed Umberto fu Eduardo, minori, ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 839135 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 5, al nome di Sellitto Assunta di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sellitto Assunta di Domenico minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 novembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 7 dicembre 1891

Presidenza del Presidente DIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.05.

MINISCALCHI segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, per l'esame del disegno di legge sulla proroga dei poteri dei Commissari straordinari nomina Commissari, gli onorevoli Parpaglia, Zappi, Sineo, Chiaradia, di Sant'Onofrio, Suardi Gianforte, Aguglia, Borgatta e Grippo.

Comunica quindi una lettera dell'on. Bovio, con la quale rinuncia a far parte della Commissione incaricata di compilare l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e chiama a sostituirlo l'onorevole Pugliese.

Interrogazioni.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione del deputato Rampoldi, che desidera conoscere gli intendimenti del Governo circa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1886.

Nota che l'applicazione di questa legge ha dato luogo a non lievi inconvenienti: aggiunge che la legge stessa aveva lo scopo di giovare più che ai comuni, ai maestri.

Ora invece parecchi comuni per avere il concorso, giungono a diminuire lo stipendio dei maestri precedentemente stabilito. E ciò non poteva il Ministero permettere.

Di qui una interpretazione della legge data dal Ministero stesso in perfetta armonia con quella data dal Consiglio di Stato.

Ed a questa interpretazione il Ministero si atterrà; ma verrà però sempre in soccorso di quei comuni, per quali sia provata l'impossibilità di corrispondere ai maestri lo stipendio legale.

RAMPOLDI non è soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro; perchè l'interpretazione data dal Consiglio di Stato alla legge è contraria allo spirito della legge stessa, la quale non fa distinzione, ma fa questione solamente del concorso da darsi ai comuni bisognosi.

Riservasi di cambiare la sua interrogazione in Interpellanza.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, sarà lieto che si presenti una interpellanza in proposito, e che la Camera esprima il suo avviso sull'interpretazione da darsi alla legge del 1886.

CRISPI, presidente del Consiglio, (Segni di attenzione), risponde all'on. Colajanni N., il quale lo interroga sulla convenienza di prendere provvedimenti verso cittadini che posseggono documenti che riguardano l'amministrazione della giustizia e la vita politica e morale italiana.

Nè la Camera nè il Ministero hanno competenza nell'argomento cui si riferisce l'interrogazione. Spetta all'autorità giudiziaria richiamare i documenti nei quali creda si trovi la prova d'un reato quando spontaneamente non le vengano offerti.

COLAJANNI N. non si sorprende ma si rammarica della risposta, con la quale si vuol perseverare nel sistema di sfuggire la ricerca della verità nei nostri più gravi problemi morali e politici.

Non crede lecito ad un privato di ritenere documenti pervenutigli nella sua qualità di presidente del Consiglio; molto più quando si fa balenare il carattere criminoso di quei documenti e quando si sa che la occultazione di essi fu la causa principale di un'assoluzione penosa.

Tramuta l'interrogazione in interpellanza non potendo fare assegnamento nè sulla coscienza dei detentori dei documenti nè sulla indipendenza della magistratura all'indomani della pubblicazione di una relazione che quella indipendenza mette in dubbio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ignora ciò che contengano quei documenti. Ad ogni modo attenderà l'interpellanza. (Interruzione).

Per parte sua dichiara di non averne paura. (Vivi rumori e vive interruzioni all'estrema sinistra e richiamo all'ordine del deputato Prampolini, da parte del presidente)

BLANC, ministro degli affari esteri, rispondendo alla interrogazione del deputato Celli, sul modo col quale si sarebbe peggiorata con le ultime circolari la già triste condizione degli insegnanti delle nostre scuole all'estero da ragione delle recenti disposizioni, sostenendo che esse hanno equiparato, migliorandole sotto molti rispetti, le condizioni dei maestri all'estero a quelle dei maestri all'interno.

CELLI non può dichiararsi soddisfatto ravvisando in quelle circolari un vero danno morale e materiale degli insegnanti all'estero.

BLANC, ministro degli affari esteri, rende omaggio all'abnegazione e al merito di quegli insegnanti, e studierà il modo così di migliorare le loro condizioni, come di evitare ogni esagerata applicazione delle circolari cui alludeva l'on. Celli.

Presentazione di un disegno di legge.

CALENDA DI TAVAN', ministro guardasigilli, presenta un disegno di legge per proroga dei termini assegnati per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

Votazione per la nomina delle Commissioni parlamentari.

MINISCALCHI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnetti — Altobelli — Amadei — Ambrosoli — Adolfo — Auzani — Arbib — Arnaboldi.

Bacelli — Badaloni — Barzzuoli — Barracco — Barzilai — Basetti — Bastogi Gioachino — Beltrami — Berenini — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bonacci — Bonacossa — Bonanno — Bonardi — Bonin — Borgatta — Borruso — Boselli — Branca — Brin — Brunetti Eugenio — Brunialti — Brunicardi — Butini.

Cadollat — Castani Onorato — Calderara — Caldesi — Calpini — Calvi — Cambry-Digny — Campus-Serra — Canegallo — Canz — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caprucci — Carcano — Carrenzi — Carmine — Carpi — Casale — Castoldi — Cavagnari — Cavalieri — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Chispusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrarie — Cimenti — Clemente — Clementini — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Napo'eone — Colombo Giuseppe — Colpi — Compans — Contarini — Conti — Coppino Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — Danielli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Giorgo — Del Balzo — Del Giudice — Della Rocca — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Martino — De Puppi — De Risels Giuseppe — Di Blasio — Di Broglio — Di Marzo — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donadoni — Donati.

Elia — Engel — Episcopo — Ercole.

Facheris — Facta — Falconi — Farina Emilio — Fasce — Ferraris Luigi — Ferraris Meggiorino — Ferraris Napoleone — Fillostolono — Finocchiaro Aprile — Fortis — Franceschini — Franchetti — Frascara — Frola — Fulci Nico'ò — Fusco — Fusinato.

Gabbia — Gallimberti — Gallo Niccolò — Gamba — Garavetti — Gatti-Casazza — Gavazzi — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Giovannelli — Goria — Grandi — Grippo — Guicciardini — Guj.

Imbriani Poerio.

Lacava — Lanzara — Leali — Levi Merico — Licata — Lochis — Lojodice — Lo Re Nicola — Lovito — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzatto Riccardo.

Manfredi — Marazio Annibale — Marcora — Marsengo-Bastia — Martini Giovanni — Marzotto — Masti — Matteini — Mazzella — Mazziotti — Mecacci — Mel — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli-Gualtierotti — Morin — Nussi.

Nasi — Nicolosi — Nigra.

Omodel.

Pace — Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Panizza — Papa — Papadopoli — Pastore — Patamia — Paternostro — Pavia — Pellegrini — Pellerano — Pelloux — Perrone — Peyrot — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Piovone — Pisani — Poli Giovanni — Poli Giov. Antonio — Pompilj — Pottino — Pozze.

Quartieri.

Raggio — Rampoldi — Randaccio — Rava — Riboni — Ricci — Ridolfi — Rinaldi — Riola Errico — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Luigi — Roux — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Salemi Oddo — Sani Giacomo — Sanvitale — Saporito — Scaglione — Scallini — Schiratti — Serena — Serristori — Severi — Silvani — Sineo — Soggi — Sola — Solimbergo — Sennino Sidney — Sormani — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Suardi Gianforte.

Tajani — Tassalanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Torelli — Torlonia — Tornelli — Torraca — Torrighiani — Tortorolo — Tozzi — Treves — Trinchera — Tripepi — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — Verzillo — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zainy — Zappi — Zeppa — Zizzi.

In congedo:

De Novellis.

Annullati:

Basini.

Lugli.

Mariotti.

Suardo Alessio.

Zucconi.

Sorteggio degli scrutatori.

PRESIDENTE procede al sorteggio degli scrutatori per lo spoglio delle votazioni. Sono sorteggiati:

Per la Commissione del bilancio gli onorevoli: Giordani-Apostoli, Quartieri, Lanzara, Luzzatto A., Cirmeni, Matteini, Cremonesi, Lucca P., Chiesa, De Luca P., Fusco e Sineo.

Per la Commissione dei Decreti registrati con riserva, gli onorevoli: Tozzi, Ridolfi, Lojodice, Ferraris Napoleone, Masi, Cambiasi, Borgatta Caldesi, Del Balzo, De Martino, Petrini e Centurini.

Per la Giunta delle petizioni gli onorevoli: Rampoldi, Donati, Comandù, Coppino, Farina E., Rubini, Maury, Morelli-Gualtierotti, Luzzatto Riccardo, Mel, Saporito e Trigogno.

Per la Giunta della Biblioteca, gli onorevoli: Montagna, Roncalli, Di Belgiojoso, Vaccaj, Zeppa, Pullino, Facta, Nigra e Bonin.

Per la Commissione di sorveglianza sul debito pubblico, gli onorevoli: Bastogi, Orsini-Baroni, Sormanni, Dal Verme, De Niccolò, Ercole, Arnaboldi, Danielli e Sacchi.

Per la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi a prestiti, gli onorevoli: Gavazzi, Fustinato, Camagna, Zabeo, Palberti, Badaloni, Piovone, Ceriana-Mayneri e Tiepolo.

Per la Commissione di vigilanza sul fondo del culto gli onorevoli: Lucchini, Ricci, Compagna, Toaldi, Mestica, D'Ayala-Valva, Brunicaudi, Pace e Rinaldi Antonio.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE, comunica le seguenti domande d'interpellanze:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro della Istruzione pubblica, intorno alla circolare 17 aprile 1891, n. 42, e ai criteri adottati nello intendere ed applicare le leggi 9 luglio 1876 e 11 aprile 1886 per gli stipendi agli insegnanti nelle scuole elementari ».

« Carcano, Bonardi, Gorio, Marcora, Calderara, Morelli-Gualtierotti, Parona, Lochis, Tecchio, Danielli, Dal Verme, Ferraris N. ».

« Il sottoscritto chiede interpellare il presidente del Consiglio, sulla convenienza di provvedimenti opportuni di fronte a cittadini che hanno dichiarato di possedere documenti importanti che riguardano la vita politica e morale italiana.

« Colajanni N. ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle offese all'autorità e ai diritti del Parlamento; sulle leggi eccezionali e la loro applicazione, e sui molteplici fatti ai quali esse leggi dettero luogo, sui fatti che motivarono la misura contro il consigliere Marescalchi, e sulla veridicità della relazione che ne dà conto al Capo dello Stato.

« Cavallotti ».

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa l'applicazione della legge 11 aprile 1836.

« Rampoldi ».

Annuncia inoltre la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per conoscere se la Commissione per le sezioni di pretura abbia assolto il proprio compito.

« De Giorgio ».

La seduta termina alle 17.

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 8 dicembre 1904**Presidenza del Presidente BIANCHERI.**

La seduta comincia alle 14.10.

L'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazioni dei deputati Zucconi e Basini.

PRESIDENTE annuncia la morte del deputato Zucconi, e la considera come lutto di famiglia, avendo egli fatto parte per molto tempo dell'Ufficio di Presidenza come segretario.

Giovanni Zucconi nacque nel 1815 in Cingoli, da patrizia famiglia. Dedicatosi agli studi legali acquistò presto meritata fama di valente giureconsulto e giovane ancora, ottenne la cattedra di giurisprudenza nella Università di Camerino, ch'egli occupava da più anni con lodovole diligenza e con plauso di tutti. Esercittò l'avvocatura con grande interesse e come un doveroso ministero in difesa della giustizia; il suo patrocinio era sempre assicurato ad ogni giusta rivendicazione e specialmente a gratuito sostegno dei bisognosi. Sinceramente liberale, Giovanni Zucconi amò caldamente la patria e s'adopò incessantemente per procurarne il benessere, come non tralasciò di occuparsi con zelo ed affetto del benessere della sua Provincia, e della nativa sua terra, alla quale consacrò gran parte della intelligente sua operosità, sia dirigendo Istituti di beneficenza, sia prendendo cospicua parte in quelle Amministrazioni provinciale e comunale, ma rivolgendo soprattutto le sue cure ad accrescere lo sviluppo ed il lustro della libera Università di Camerino. L'alta stima acquistata e la considerazione alla quale rapidamente fu innalzato dalla fiducia dei suoi concittadini gli valse l'elezione a rappresentante del collegio di Camerino nella XII Legislatura, fu poi deputato del collegio di Macerata, ed era ora nuovamente di quello di Camerino. Giovanni Zucconi apparteneva a questa Camera da cinque Legislature.

Egli militò sempre nel partito liberale, dando prova di operosità ed assiduità esemplari; s'occupò con speciale interessamento d'ogni questione giuridica, fu relatore d'importanti disegni di legge, e lasciò nella raccolta dei nostri atti parlamentari luminose tracce del suo ingegno e della sua sapienza.

Giovanni Zucconi da più Legislature faceva parte di quest'ufficio di Presidenza, esercitò costantemente le sue funzioni di segretario con la più scrupolosa rettitudine, si ebbe in compenso la splendida dimostrazione di fiducia della quale fu pochi giorni or sono onorato dalla Camera; dimostrazione che fu da lui vivamente gradita, e della quale mi telegrafò di esprimere la sua riconoscenza ai suoi onorevoli colleghi.

Possa quella vostra attestazione di stima e d'affetto essergli stata

di qualche conforto in quei giorni in cui il suo grave malore insidiava la sua vita.

La perdita di Giovanni Zucconi è un lutto per questo ufficio di Presidenza che più intimamente aveva potuto apprezzare le nobili qualità dell'animo suo e sentiva per lui un sincero affetto fraterno, è pure una amara perdita per la Camera in mezzo alla quale egli godeva grandi amicizie e vivissime simpatie, meritate dalle pregevoli sue virtù di mente e di cuore. A Giovanni Zucconi noi rendiamo un tributo di vivo rimpianto: esprimiamo il nostro più vivo, profondo rammarico per la dolorosa sua dipartita, ed alla sua memoria, che ci rimarrà sempre cara, attestiamo anche una volta il nostro riverente affetto. (Vive approvazioni).

VACCAJ associandosi alla commemorazione fatta dall'onorevole presidente propone siano espresse le condoglianze della Camera alla città di Camerino ed alla famiglia del compianto collega Zucconi. (La Camera approva).

CALENDA DI TAVANI, ministro di grazia e giustizia, a nome del Governo, si associa alle parole dell'onorevole presidente, giusto omaggio alle virtù del compianto deputato Zucconi.

PRESIDENTE annunzia pure la morte del deputato Basini avvenuta stanotte in Roma.

Giuseppe Basini nacque a Scandiano nel marzo 1830 crebbe in mezzo a simpatie che niuna vicenda della vita poté affievolire; egli palesò ben presto vigoria d'ingegno, non solo, ma larga generosità di animo e spirito caldamente patriottico. I sentimenti liberali, di cui tutta la sua vita fu prova costante, gli valsero la stima di Luigi Carlo Farini e di Gioachino Pepoli, i quali a lui affidarono le cure più delicate delle amministrazioni loro commosse e gli ottennero di poi l'onore di essere assunto alle cariche elettive più ambite della sua Provincia, e per quattro Legislature il mandato legislativo dal collegio di Modena durante lo scrutinio di lista o da quello di Pavullo nel Frignano per lo scrutinio uninominale.

Con lavoro paziente, assiduo egli erasi acquistato rinomanza di valente giurista ed abile amministratore; e la parte che egli prese ai nostri lavori, modesta, ma non infruttuosa, ci lascia il ricordo della sua intelligente operosità e del suo animo buono e generoso. Esprimendo il mio vivo rammarico per la sua fine improvvisa, sono certo di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi. (Vive approvazioni).

MARTINI GIOVANNI associandosi alla commemorazione del presidente; e propone che la Camera invii alla famiglia del compianto Basini le sue condoglianze.

(La Camera approva).

CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli, a nome del Governo, si associa alle parole del presidente.

MESTICA si associa alla commemorazione fatta dall'onorevole Zucconi e propone si esprimano i sentimenti di condoglianza della Camera, a Cingoli, sua città natale, alla città di Camerino ed alla famiglia dell'estinto.

(La Camera approva).

PRESIDENTE dichiara vacanti i collegi di Camerino e Pavullo e sorteggia la Commissione che rappresenterà la Camera all'accompagnamento funebre del compianto deputato Basini.

Risulta così composta: Ricci, Montenovest, Mecacci, De Luca Ippolito, Aguglia, Agaetti, Vischi, De Nicolò, Pozzo.

Interrogazioni.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'Interno, ritiene che l'onorevole Pinchia non vorrà dar seguito alla sua interrogazione sul trattamento inflitto ad alcuni cittadini in un preteso sciopero a Rivarolo Canavese, trattandosi di cosa finita e finita bene.

PINCHIA, pur convenendo che nessun pericolo di disordine si ha presentemente in Rivarolo Canavese, non può tuttavia fare a meno di deplorare che le autorità delegate alla tutela della pace pubblica sianosi adoperate in modo che contrasta con la loro alta missione.

GALLI, sotto-segretario di Stato per l'Interno, assicura che non si è punto ecceduto nelle misure dirette alla tutela dell'ordine.

CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli, rispondendo alla interrogazione del deputato Pinchia, sui criteri che ispirarono alcuni

processi fondati su imputazioni non note al Codice penale, dichiara che i magistrati non seguono altri criteri all'infuori di quelli che la legge prescrive e che, per conoscere quali sieno codesti criteri, basta leggere le sentenze di condanna.

PINCHIA, dopo avere osservato che l'argomento avrà uno svolgimento ampio nella prossima discussione delle interpellanze, avverte che furono pronunciate condanne per socialismo, reato sconosciuto dal Codice penale. (Approvazioni).

CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli, avverte che se sarà seguita qualche condanna illegale, l'autorità competente, se richiama, la annullerà.

BLANC, ministro degli affari esteri, per rispondere ad una interrogazione del deputato Pinchia, sopra alcuni movimenti del corpo diplomatico e consolare, espone i criteri tecnici, economici e politici dai quali fu guidato nell'attuarli.

PINCHIA dichiara che la sua interrogazione non mirava a favorire o colpire alcuno, ma solamente a deplorare il metodo di discutere nei giornali ufficiosi le persone e l'opera dei nostri rappresentanti all'estero.

Si riserva, d'altronde, di risollevar la questione quando si discuterà il bilancio degli esteri.

BLANC, ministro degli affari esteri, dichiara di non avere giornali ufficiosi; anzi deplorò che le questioni cui allus l'onorevole Pinchia ossero discusse nei giornali, inesattamente e senza competenza.

Risponde poi ad altra interrogazione dell'on. Pinchia sui risultati praticamente ottenuti dalle trattative di cui nel *Libro Verde* del 7 luglio 1894; relativo alla emigrazione agli Stati Uniti.

Dice che ad alcuni inconvenienti si è cercato di provvedere con una speciale agenzia stabilita nell'America del Nord, e si provvederà con altre per l'America del Sud.

Ad altri inconvenienti poi si provvederà riformando la legge di emigrazione.

PINCHIA, riconosce che il Governo e i nostri diplomatici hanno dimostrato di interessarsi al problema della emigrazione, e prende atto della risposta dell'onorevole ministro.

Risultamento della votazione di ieri.

PRESIDENTE. Comunica il risultamento delle votazioni.

Per la Commissione permanente per l'esame dei bilanci e dei resoconti consuntivi, proclama eletti gli onorevoli:

Rubini, con voti 207. Coppino, 171. Colombo Giuseppe, 170. Carmine, 163. Sineo, 152;

e il ballottaggio tra gli onorevoli:

Afan de Rivera, voti 150. Bettolo, 143. Bertollo, 143. Vacchelli, 142. Saporito, 141. Gallo, 138. Cadolini, 136. Cambrey-Diguy, 134. Dal Verme, 133. Cibrario, 133. Luzzatti Luigi, 132. Branca, 128. Guicciardini, 128. Carcano, 126. Ferrari L., 126. Del Balzo, 125. Visocchi, 124. Fil-Astolfone, 123. Spirito Francesco, 122. Marazio, 121. Pais-Serra, 120. Tortarolo, 119. Companz, 118. Fortis, 116. Di Broglio, 112. Prinetti, 108. Pomplij, 106. Chiaradia, 104. Buttini, 102. Cerruti, 101. Solimbergo, 101. Cucchi, 100. Roux, 97. Zeppa, 95. Basetti, 94. Panizza, 94. Coccu-Ortu, 89. Mussi, 87. Marcora, 86. Caldesi, 86. Mazziotti, 83. Brunardi, 78. Giovanelli, 75. Squitti, 70. Farina Emilio, 50. Cianciolo, 49. Cao-Pinna, 48. Pellegrini, 42. Frola, 36. Levi Ulderico, 32. Paternostro, 32. Tiepolo, 26. Suardi Gianforte, 23. De Bernardis, 21. Zaini, 19. Lucca Piero, 18. Sacchi, 16. Badaloni, 15. Venramini, 11. Cappelli, 11. Grandi, 9. Prampolini.

Per la nomina della Commissione delle petizioni, nessuno avendo ottenuto la maggioranza, proclama il ballottaggio tra gli onorevoli:

Suardi Gianforte, che ebbe voti 124. Sola, 123. Di Marzo, 122. Bonin, 115. Badini, 112. Ponti, 107. Quintieri, 107. Zappi, 101. Lucifero, 99. Amore, 97. Luporini, 96. Clemente, 94. Toaldi, 92. Rizzo, 90. Cerulli, 90. Mel, 89. Placido, 89. Grossi, 84. Scaini, 82. Caldesi, 80. Gabba, 17. Tabacchi, 7. Severi, 7. Meardi, 6. Bonacossa, 5. Nasi, 5. Petrini, 3. Tasca-Lanza, 3. Engel, 3. Borgatta, 2. Pellegrini, 2. Zeppa, 2. Lucchini, 2. Fasce, 2. Pinchia, 2. Cirmeri, 2.

Per la Commissione permanente per l'esame dei decreti regi-

strati con riserva dalla Corte dei conti, nessuno essendo riuscito eletto proclama il ballottaggio tra gli onorevoli:

Berio, che ebbe voti 111. Andolfato, 101. Balenzano, 99. Capoduro, 98. Solinas-Apostoli, 96. Cianciolo, 96. Masi, 95. Schiratti, 93. Tripepi, 89. Marsengo-Bastia, 46. Ambrosoli, 11. Tecchio, 10. Pinchia, 5. Bonardi, 4. Cefaly, 4. Morelli-Gualtierotti, 3. Mussi, 2. Squitti, 2.

Per la nomina della Commissione di vigilanza sulla Biblioteca della Camera, nessuno avendo ottenuto la maggioranza, proclama il ballottaggio, tra gli onorevoli:

Cavallotti, che ebbe voti 149. Beltrami, 147. Luzzatti Luigi, 140. Faldella, 32. Giovagnoli, 28. Franceschini, 17.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico, nessuno avendo ottenuto la maggioranza, proclama il ballottaggio, fra gli onorevoli:

Facheris, che ebbe voti 110. Sanguinetti, 99. Ricci, 78. Ruggeri Ernesto, 31. Torelli, 17. Scalini, 17.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nessuno avendo ottenuto la maggioranza, proclama il ballottaggio, fra gli onorevoli:

Gorio, che ebbe voti 105. Donati 98. Nicolosi 95. Petrini, 31. Galimberti, 18. Gavazza, 16.

Per la nomina di tre Commissari di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il Culto, nessuno avendo ottenuto la maggioranza, proclama il ballottaggio tra gli onorevoli:

Falconi, che ebbe voti 103. Materi, 89. Mecacci, 84. Lejodice, 53. Toaldi, 21. Sacchi, 21.

Votazione di ballottaggio.

MINISCALCHI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Aggio — Agnetti — Aguglia — Altobelli — Ambrosoli — Andolfato — Anzani — Aprile — Arbib — Arnaboldi.

Baccelli — Badaloni — Badini — Barazzuoli — Barracco — Barzilai — Basetti — Beltrami — Berenini — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bonacci — Bonacossa — Bonanno — Bonin — Borgatta — Borruso — Boselli — Bovio — Branca — Brin — Brunetti Eugenio — Bruntali — Buttini.

Caetani Onorato — Caldesi — Calpini — Calvi — Cambray-Digny — Carpus-Serra — Coa-Pinna — Capaldo — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Careni — Carmine — Casale — Cavagnari — Celli — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Cianciolo — Cibrario — Cirmeni — Clemente — Clementini — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Napoleone — Colombo Giuseppe — Comandù — Compans — Contarini — Conti — Coppino — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — D'Arco — D'Ayala Valva — De Amicis — De Giorgo — Del Balzo — Del Giudice — Della Rocca — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Blasio — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Donati.

Elia — Engel — Episcopo — Ercole.

Facheris — Facta — Falconi — Farina Emilio — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Franceschini — Frascara — Frola — Fulei Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gabba — Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Gallo Nicolò — Gallotti — Gamba — Garavetti — Gatti-Casazza — Ghigi — Giacomelli — Ganollo — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Giovanelli — Gorio — Grandi — Grossi — Gucciardin — Guj.

Imbriani-Peterlo.

Lacava — Lazaro — Leali — Levi Ulderico — Licata — Lochis — Lojodice — Lorenzini — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatti Attilio.

Manfredi — Marazo Annibale — Marcora — Marsengo Bastia — Martini Giovanni — Martorotti — Marzotto — Masi — Matteini —

Mazzloti — Meardi — Mecacci — Mel — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli-Gualtierotti — Morin — Mussi.

Nasi — Nicolosi — Nigra — Nocito.

Omodei — Ostini.

Pace — Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palberti — Panattoni — Panizza — Papa — Papadopoli — Pastore — Paternostro — Pavia — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Petrini — Peyrot — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Plovene — Poli Giovanni — Poli Gio. Antonio — Pompili — Potino — Pozzo — Prampolini — Prinetti — Pullino.

Quarteri.

Raggio — Rampoldi — Randaccio — Rava — Riboni — Ricci — Rinaldi — Riola Enrico — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Ramanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Luigi — Roux — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Salandra — Salemi-Oddo — Sanguinetti — San Giacomo — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Mannetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Serristi — Silvani — Sineo — Soggi — Sollmbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Suardi Gianforte.

Tajani — Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornelli — Torraca — Tortarolo — Tozzi — Tripepi — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Verziolo — Vischi — Visocchi — Vizioli.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zainy — Zeppa.

E' in congedo:

De Novellis.

Sono ammalati:

Brunetti Gaetano.

Filopanti.

Lugli.

Marlotti.

Suardo Alessio.

Assente per ufficio pubblico:

Bonasi.

Presentazione di progetti di legge:

PRESIDENTE. Annunzia che l'on. Pullino ha presentato alcune proposte di legge che saranno trasmesse agli Uffici.

Interrogazioni.

BLANC, ministro degli affari esteri, risponde subito ad una interrogazione dell'on. Lochis, relativa alle conseguenze diplomatiche dell'occupazione di Cassala.

L'utilità del possesso di Cassala per la difesa dell'Eritrea viene giustificata dai fatti. Se non si fosse occupata dai nostri quella che era base di operazione dei Dervisci contro la Colonia, si sarebbero dovuti accrescere assai di più le truppe di difesa per tutelare Agordat e Keren contro un'invasione, e non sarebbe così buona la nostra situazione verso gli Abissini. Fu la prudenza che suggerì la audacia; a parte poi tutti gli altri vantaggi di prestigio e di sicurezza civile e commerciale, dal punto di vista delle nostre relazioni estere l'occupazione di Cassala ha posto fine ad ogni possibilità di variazioni nei nostri rapporti politici con l'Inghilterra.

La solidarietà di fatto in cui ci troviamo ormai a Cassala, dal punto di vista di difesa militare, con le forze inglesi che custodiscono a Suakin e a Ouadi-Alfa gli sbocchi del Sudan al mar Rosso e al Nilo, ha per naturale ed evidente corollario una solidarietà anche politica delle due Potenze negli affari dell'Egitto. E siccome come ha già detto un'altra volta, tutte le questioni s'intrecciano ormai in Africa, quella comunanza di interessi, è anche d'indole generale, per le questioni che concernono le comunicazioni del Mediterraneo coll'interno dell'Africa, in quanto queste rimangono affidate tanto al Governo ottomano che al Sultano del Marocco.

Per ciò che concerne il Sudan egiziano non è assolutamente nelle nostre prevedibili convenienze spingere la nostra azione nella direzione di Kartum; e smentisce nel modo più reciso che il Governo abbia mai manifestato o avuto un tale intento, nè avviato qualsiasi negoziato a tale scopo.

Delle nostre intelligenze coll'Inghilterra la parte che poteva esser fatta di pubblica ragione, cioè il protocollo di delimitazione del 5 maggio, fu già dall'oratore presentato al Parlamento.

Se per il resto è tenuto ad una riservatezza, che la Camera gli consentirà, può affermare che non vi abbiamo incluso, nè abbiamo cercato di includervi una ulteriore azione nel Sudan. Recentemente le simpatie di un Governo amico essendosi manifestate con una interrogazione circa le condizioni della difesa di Cassala, fu risposto che le nostre forze non aspettano, nè chiedono aiuto ad altri.

Le vicende che ogni potenza colonizzatrice ha incontrate, specialmente in Africa, saranno affrontate dall'Italia con fermezza e con piena sicurezza di successo definitivo.

Non è in potere dei Dervisci prevalere contro le nostre forze di difesa, alle quali manda il saluto del Governo riconoscente e fiducioso. (Approvazioni).

LOCHIS ringrazia l'onorevole ministro per la sollecita risposta; non intende sollevare la questione intorno alla piega nuova, che ha preso la nostra azione nell'Africa, giacchè è stato solo suo intento di tranquillare il paese intorno alla cordialità dei nostri rapporti con una potenza amica.

Perciò prende atto con piacere della dichiarazione del ministro, il quale ha assicurato la Camera che il Governo non intende spingere la nostra occupazione fino a Kartum.

BARAZZUOLI, ministro d'agricoltura e commercio, rispondendo ad una interrogazione dell'on. Cocco-Ortu, che domanda quando sarà ripresentato il disegno di legge sul miglioramento agrario della Sardegna, al quale l'on. Cocco-Ortu ha alluso, non è stato ancora presentato perchè deve, per la parte finanziaria, essere riveduto dal ministro competente.

Appena ciò sarà fatto non mancherà di ripresentarlo.

COCCO-ORTU ringrazia il ministro sperando che il disegno di legge del quale è questione sarà presentato al più presto possibile e ne dimostra l'urgenza.

PRESIDENTE comunica inoltre le seguenti interrogazioni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi per conoscere se intende infine applicare la legge per la linea Venezia-Dombay.

« Imbriani-Poerio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, circa lo scoprimento clandestino del monumento per le Cinque giornate di Milano.

« Imbriani-Poerio.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia circa i provvedimenti che intende prendere, dopo il verdetto della Commissione d'inchiesta sulla magistratura, riguardante il processo della Banca Romana.

« Imbriani-Poerio ».

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno se non ravvisi la necessità di ordinare un'inchiesta sulle ragioni che hanno determinate le dimissioni dell'intera amministrazione comunale di Malnate.

« Scalini ».

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara di accettare l'interpellanza dell'on. Carcano e dice che essa potrà essere svolta contemporaneamente a quella presentata su argomento analogo dall'on. Rampoldi.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle 16,20.

DIARIO ESTERO

La morte di Ferdinando Lesseps è ancora l'avvenimento del giorno. I numerosi telegrammi di condoglianza, che giunsero al Castello della Chenaye da tutte le parti del mondo, nel primo giorno dacchè la vedova telegrafò la notizia della morte, sommano a parecchie migliaia — il che prova che le espressioni di cordoglio e la evocazione delle grandi benemerenze di chi pensò ed eseguì il taglio dell'Istmo di Suez, non si restrinsero nei confini della Francia, ma si diffusero a tutta l'Europa.

Ferdinando conte di Lesseps nacque a Versailles il 19 novembre 1805. Era quindi entrato nel suo nonagesimo anno — Studiò ingegneria e nel 1825 entrò nella carriera diplomatica col grado di addetto al consolato generale di Lisbona; nel 1828 fu mandato a Tunisi quale vice-console e nel 1832 fu nominato console al Cairo, donde passò a Rotterdam e successivamente a Malaga e a Barcellona.

Nel 1848 fu nominato ministro di Francia a Madrid, e in sul principio del 1849 fu incaricato di una missione straordinaria a Roma, presso la Repubblica Romana, missione che aveva un carattere amichevole — Ma mentre il Lesseps prodigava in Roma consigli benevoli ed assicurazioni di amicizia, la Repubblica Francese organizzava la spedizione di Oudinot — e ben presto, quando la spedizione fu pronta, disdisse il suo ambasciatore e lo richiamò.

Disgustato per questo fatto lasciò la carriera diplomatica che non era fatta per lui e nel 1854, invitato da Said-Pacha ritornò in Egitto. Fu in quell'anno che concepì il grande disegno di tagliare l'Istmo di Suez, e, studiato il problema dal lato tecnico, pubblicò un opuscolo *Perceant de l'isthme de Suez*, in cui dimostrò i vantaggi della grande opera e la sua perfetta eseguibilità; nel 1855 convocò a Parigi un congresso di ingegneri ai quali espose il suo disegno e nel 1856 fu nominato direttore dei lavori per la co-struzione del canale.

Nel 1858 egli era già riuscito a raccogliere 200 milioni per la colossale sua impresa: i lavori furono incominciati nel 1859 e finiti dopo innumerevoli difficoltà superate, e ostacoli materiali e morali di ogni genere.

Durante quella impresa, egli ebbe a lottare con le mobili arene delle lande deserte di quel paese, con le febbri micide e il sole ardente, che mietevano a centinaia, a migliaia le vite degli scavatori e contro la invidia dei suoi compratori e le affermazioni della scienza che qualificava come una follia la sua impresa.

Ma egli lottò e vinse — e l'autunno del 1869 le navi da guerra di tutte le nazioni partendo da Alessandria, sfilarono in nuovo e imponente corteo, entro per il canale, aperto da lui al commercio del mondo, fra le acclamazioni delle festanti popolazioni.

Quel trionfo lo inebriò, e nel 1879 incominciò il taglio dell'istmo di Panama. La idea e la proposta furono accolte con grande entusiasmo — e i capitali fioccarono da tutte le parti.

La miseranda fine che ebbe questo progetto negli scandali finanziari bancari, politici ai quali rimase congiunto il nome di Panama, è troppo vicina a noi e troppo nota ai nostri lettori, perchè sia necessario di riassumerne la deplorabile istoria.

Il nome del grande uomo, onore e lustro della Francia, fu involto nel processo a cui quegli scandali condussero — senza che egli, oppresso dagli anni e dalla sventura, avesse una idea

della tempesta che si era scaricata sulla sua casa e che travolse la sua gloria e la sua fama. I tribunali lo compresero nella condanna che colpiva suo figlio e i di lui complici — ma egli non lo seppe — e un grido generale di memore riconoscenza nazionale verso l'illustre vegliardo, impedì ch'egli avesse a finire la sua vita gloriosa in un carcere, e il rimpianto che accolse la notizia della sua morte prova che i posteri non vogliono ricordare in lui che lo scavatore antico e fortunato dell'Istmo di Suez.

Le agitazioni interne del Portogallo, che parevano cessate, con la grande maggioranza che le nuove elezioni diedero al Ministero, che fu chiamato *regenerador* accennano a ricominciare.

Mentre la maggioranza si preparava a votare il *bill* di indennità, con la cui domanda il Ministero si era presentato alla Camera, nei molti atti di governo compiuti da lui nell'interregno parlamentare, sorse la questione dello scioglimento dalle associazioni commerciali e industriali di Lisbona e di Oporto, che diede luogo ad una lunga e agitatissima discussione alla Camera, così agitata, che il Presidente dovette sciogliere parecchie volte la seduta.

Un'altra questione ardente fu pure sollevata dalla presentazione di un regolamento per la Camera così rigoroso che i progressisti sul cui appoggio il Ministero calcolava, per isolare e rendere impotenti i repubblicani, si rifiutarono con grande energia di accettarlo — e per questo la seduta del 27 novembre fu assai tempestosa e si chiuse con un grande baccano. All'indomani il Ministero pubblicava un decreto con cui chiudeva la Camera, che aveva solo un mese e mezzo di vita.

Questo atto provocò una grande agitazione in tutto il Portogallo — e quindi da una lato riunioni di deputati e senatori per protestare contro la chiusura — tentativi, che si dicono riusciti, di coalizione fra liberali, progressisti e repubblicani — organizzazione di grandi assemblee popolari — e in mezzo a ciò notevole l'eccitamento che viene a Re Carlo da qualche giornale, di governare meno costituzionalmente che sia possibile.

Benchè la China si sia piegata, pare, per Consiglio degli Stati Uniti, a mandare a Tokio un ambasciatore speciale per le trattative di pace, come il Giappone richiedeva, generalmente si crede poco che esse abbiano ad approdare, perchè come afferma un telegramma di Tokio al *Times*, il Giappone non crede o mostra di non credere al desiderio della China di concludere la pace — e accampa pretese di cessione di territorio, alle quali la China ha già dichiarato di non potere aderire.

La situazione in Ungheria non ha fatto un passo qualsiasi verso qualsiasi soluzione — e la incertezza ne è la caratteristica.

Diffatti, telegrafano da Budapest al *Piccolo* di Trieste, che neanche il viaggio a Vienna del ministro degli *honved*, Fejervary, ha avuto per effetto di portare un po' di luce nelle tenebre, in cui si maturano gli avvenimenti. I circoli politici meglio informati sono dell'opinione che una soluzione non si avrà neanche nella prossima settimana.

Gli stessi circoli governativi si riconoscono completamente disorientati; negano che la soluzione delle presenti difficoltà possa derivare dalla sorte del progetto di legge sull'indennità, la cui discussione è attesa con ansietà, perchè si crede che nel corso di essa si venga a parlare della situazione che da tutti è giudicata assai seria.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

Camera di commercio ed arti. — Proclamato il risultato delle elezioni commerciali avvenute la scorsa domenica, come da noi fu già pubblicato, la Camera di commercio di Roma nella sua tornata di venerdì scorso, deliberava a voti unanimi un sussidio straordinario per danneggiati dal terremoto, nella somma di L. 1000, che verranno immediatamente consegnate al Comitato generale in Roma.

Dazi doganali. — Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 10 a tutto il 16 dicembre, per i dazi non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107.

Una proposta respinta. — Si legge nell'*Opinione*:

La Giunta municipale di Roma ha respinto la proposta della Società degli omnibus e tramway, per un abbonamento speciale per tutte le linee di cui la Società ha la concessione municipale, a favore degli impiegati governativi, comunali e ufficiali del regio esercito.

Necrologio. — Un telegramma da Pietroburgo ci informa che è morto colà il barone d'Uxkull, già ambasciatore di Russia presso S. M. il Re d'Italia.

Il barone d'Uxkull fu per lunghi anni il decano del corpo diplomatico a Roma e prese parte, rappresentando il proprio sovrano Alessandro II, ai funerali del Re Vittorio Emanuele.

La Società degli agricoltori italiani. — È imminente l'apertura in Roma del Comitato promotore della Società degli agricoltori italiani, presieduta dal senatore De Vincenzi, il venerando agronomo di Giulianova.

L'iniziativa di questa Società, la quale non sarà ispirata alle mutevoli contingenze del momento, ma al progresso duraturo dell'agricoltura, si deve all'on. comm. Miraglia, direttore generale al Ministero d'industria e commercio.

Molissime sono già le adesioni, e fra queste notevoli quelle di alcuni uomini politici, fra i quali citeremo il duca Caetani, il senatore Pecile, Tommaso Tittoni, il senatore Garelli, il conte Giusso, Cambray-Digny, Guicciardini, Di Rudini, Sciacca Della Scala, il senatore Rossi.

Nel mondo agricolo industriale aderirono G. B. Migliacci, il conte V. De Asarta, Benedetto Ponticelli, Tommaso Dall'Armi, il conte Revedin, il comm. G. Tadde, il barone A. Mendola, Angelo Zamparelli ed il marchese Giacomo Doria Pallavicini.

Questa associazione sorgerà in un campo totalmente opposto a quella fondata nell'ultimo congresso degli agricoltori, tenutosi all'Eldorado, dove prevalse l'idea che solo dalla protezione l'agricoltura potrà trovare salute, attenendosi al campo dello studio, della investigazione e dell'esperimento, incoraggiando le utili iniziative.

INTERNO.

Munificenza Reale. — Leggiamo nella *Perseveranza*:

« Siamo informati che S. M. il Re ha fatto versare in questi giorni alla Cassa di Risparmio di Milano la cospicua somma di lire cinquecento mila, che è stata convertita subito in un libretto della Cassa di Risparmio, a favore della Congregazione di carità di Monza per l'erezione di un nuovo ospedale in quella città, che, come fu già annunciato, s'intitolerà Umberto I.

Nell'Eritrea. — *L'Africa Italiana* del 25 novembre, reca:

In data 23 il Governo ci ha comunicato come il giorno 17 corr. una colonna in ricognizione, comandata dal maggiore Turitto incontrò a mezza strada tra Cassala ed El Fasher la cavalleria dei Dervisci, che mise in fuga, uccidendo dieci uomini, ferendone altri, e pigliando alcuni cavalli. Dei nostri, nove ascari rimasero feriti. La colonna rientrò in Cassala.

Il terremoto in Calabria ed in Sicilia. — La *Stefani* comunica:

Reggio Calabria, 7.

La Deputazione provinciale ha votato un affettuoso ordine del giorno che ricorda e loda l'opera del R. Commissario, on. Galli.

Cittadini e rappresentanze diressero dispacci al Presidente del C.^o

glio, on. Crispi, pregandolo che sia conservato il mandato all'on. Galli.

Questi lasciò l'incarico al colonnello del genio, Coop, di continuare quanto è necessario per la costruzione delle baracche.

Ieri, a Monteleone l'on. Galli firmò un decreto che estende la sospensione della sesta rata delle imposte ai pochi Comuni danneggiati nella provincia di Catanzaro.

Milazzo, 8.

Stanotte alle ore 3,45 fu intesa un'altra leggera scossa di terremoto.

Reggio Calabria, 8.

Iersera crollarono due case a Melito Calabro seppellendo sotto le macerie una donna coi suoi cinque figli. Fortunatamente vennero tutti estratti incolumi.

Fu disposto che un ingegnere del Genio civile si reci a Melito per esaminare se vi siano altre case in pericolo.

A Seminara questa mattina è crollata una casa, senza danni di persone, essendo disabitata.

La popolazione si mantiene calma.

Anche a Palmi, nella scorsa notte, rovinarono alcune case, causa le piogge torrenziali.

Reggio Calabria, 9.

Da ieri mattina piove dirottamente, cioè aumenta le disgraziate condizioni della povera gente.

Sono cadute alcune case.

Ieri alle ore 17,22 fu avvertita una leggerissima scossa di terremoto.

Continua il panico, sebbene sia molto diminuito.

Reggio Calabria, 9.

Da ieri cade una pioggia torrenziale. I danni ai fabbricati sono perciò cresciuti.

Dovunque la miseria è aumentata.

Il Consiglio comunale deliberò ringraziamenti al Re ed al Regio commissario, on. Galli, associandosi alle manifestazioni precedentemente fatte dalla Giunta e plaudendo all'opera da questa compiuta nell'interesse del paese e delle classi povere.

Domani il Consiglio comunale concreterà un memorandum da inviare al Governo in favore di questa città.

Anche il Comitato cattolico di Reggio lavora alacremente, raccogliendo offerte per i danneggiati dal terremoto.

Finora giunsero al suo presidente, monsignor Gennaro Portanova, lire 8847.

Reggio Calabria, 9.

La pioggia è cessata alle ore 15. La città è calma, ma la popolazione non è tranquilla, causa la leggera scossa di terremoto di iersera e che si è ripetuta oggi, più forte, alle 17,4.

La R. nave *Stromboli* scaricò iersera in rada una grande quantità di tavole, ripartendo subito dopo per Messina, causa il pessimo tempo.

A Seminara è oggi crollato un muro divisorio di una casa, ferendo una donna.

Altre case sono crollate senza danno di persone.

Verona, 9.

Oggi, per iniziativa della Società generale operata e col concorso di tutte le altre Società, ebbe luogo una passeggiata di beneficenza a favore dei danneggiati del terremoto.

Il risultato fu brillantissimo. Vennero raccolte circa 4000 lire in denaro ed una grandissima quantità d'indumenti.

Conferenza internazionale per gli orari delle ferrovie. — Presso la Direzione generale delle Ferrovie Meridionali in Firenze si terrà dal 12 al 13 dicembre corrente la conferenza internazionale dei rappresentanti dei governi e delle Società ferroviarie per discutere le diverse questioni e le proposte relative agli orari per la stagione estiva dell'anno 1895. I delegati dei governi e delle principali reti ferroviarie dell'Europa che interverranno alla Conferenza saranno circa 130.

Uragano in Sicilia. — La notte del 6 si scatenò a Siracusa

un violento uragano che schiantò i pali dell'illuminazione elettrica, scoperchiò tetti, abbattè muri, trascinò in mare tre vagoni del binario del porto ed arrecò notevoli guasti ai bastimenti ivi ancorati. Si annunziano pure danni nelle campagne.

La bonifica del Trasimeno. — In Castiglione del Lago si è riunito domenica mattina, per la prima volta, il Comitato esecutivo per la bonifica del Trasimeno, costituito a norma del R. decreto di concessione al Consorzio dell'opera stessa.

Il Comitato era al completo e alla riunione assisteva anche l'ingegnere capo della provincia, delegato dal Ministero.

Il Comitato ha nominato a suo presidente l'on. Guido Pompilj.

Esaurite varie pratiche di amministrazione interna, il Comitato ha nominato nel suo seno una Commissione incaricata di esaminare le serie e numerosissime proposte giunte da ogni parte per il prestito della somma occorrente al totale compimento dell'opera.

La Commissione dovrà aver compiuto in brevissimo tempo l'opera sua e per il 16 corrente è annunciata un'ulteriore adunanza del Consiglio, che sarà seguita da una nuova convocazione del Comitato esecutivo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CHIE-FU, 7. — Il Tsung-li-Yamen ha deciso d'inviare a Tokio un ambasciatore coll'incarico di presentare al Governo giapponese le proposte di pace della China.

I negoziati preliminari in proposito sono condotti dai ministri degli Stati Uniti presso le Corti cinese e giapponese.

HIROSHIMA, 7. — Si dice che l'esercito del maresciallo Yamagata rinunciarebbe a prendere Mukden per operare la sua congiunzione coll'esercito del maresciallo Oyama.

NIZZA, 7. — Il Principe Nikita del Montenegro è partito alla volta d'Italia.

Buenos-Ayres, 7. — Il raccolto del grano, cominciato nella provincia di Santa Fè, è buono.

LONDRA, 7. — Il *Times* ha da Buenos-Ayres:

« La Camera dei deputati della Repubblica Argentina ha approvato il progetto che autorizza il Governo nazionale ad assumere i debiti esteriori delle varie Provincie ».

LONDRA, 7. — Lord Kimberley ha ordinato all'ambasciatore inglese a Costantinopoli di protestare contro il proclama circa all'inchiesta sui pretesi misfatti degli Armeni.

Prima di accettare le proposte della Porta, relativamente all'ammissione di un rappresentante inglese nella Commissione d'inchiesta, lord Kimberley esige serie garanzie.

BRUXELLES, 7. — Dopo viva discussione, la Camera ha approvato la lista civile del Re e del Conte di Fiandra.

PARIGI, 7. — Ferdinando di Lesseps è morto.

VIENNA, 7. — Camera dei Deputati. — I deputati Gregorcic, Klun ed altri hanno presentato un'interpellanza sulla condotta delle autorità di Trieste relativamente agli esercizi spirituali in lingua slovena nella chiesa di Sant'Antonio Nuovo e alle difficoltà che sarebbero state suscitate al vescovo di Trieste nell'adempimento del suo ministero.

Coronini ed altri deputati interpellano sulla costruzione di una linea ferroviaria nell'Istria, linea che essi considerano assolutamente necessaria, anche per sviluppare il sentimento della comunanza di quella provincia colle altre parti dell'Impero.

SANTIAGO, 8. — E' stato formato il nuovo Gabinetto, che è composto interamente di liberali. Eccone la lista:

Raimondo Barros Luco all'interno;
Luis Barros Borgoño agli affari esteri;
Osvaldo Renjifo alle finanze;
Fernandez Albano alla giustizia;
Rivera Jofre alla guerra;

Sallustio Fernandez ai lavori pubblici.

LONDRA, 8. — Dopo aver passato la notte di giovedì al Castello di Windsor, l'ambasciatore d'Italia, conte Tornielli, ha presentato, ieri, alla Regina Vittoria le sue lettere di richiamo.

Poscia la Regina ha ricevuto la contessa Tornielli in udienza di congedo.

MADRID, 8. — La voce della dimissione del Governatore del Banco di Spagna, Gullon, è confermata.

BRUXELLES, 8. — Il Duca d'Orleans terrà qui, martedì o mercoledì, un gran Consiglio, al quale saranno rappresentati i comitati realisti dei dipartimenti.

In questo Consiglio verranno probabilmente prese delle importanti decisioni.

WASHINGTON, 8. — Il Governo ha designato il Console degli Stati Uniti a Sivas, come delegato degli Stati Uniti nella Commissione d'inchiesta sugli eccidi di Armenia.

LONDRA, 8. — Il *Times* ha da Shanghai:

« Il Giappone non vuole l'intervento degli Stati Uniti nei negoziati per la pace colla China e non prende sul serio l'appello alla pace che la China gli ha direttamente rivolto ».

LONDRA, 8. — Il conservatore Richardson è stato eletto deputato di Brigg, con una maggioranza di 77 voti sul suo competitore liberale.

Brigg aveva sempre eletto un deputato liberale dal 1885 in poi.

PARIGI, 8. — *Camera dei Deputati*. — Si riprende la discussione generale del bilancio.

Il ministro della marina, Félix Faure, confuta le critiche fatte giovedì da Pelletan sul materiale della marina da guerra.

Pelletan replica insistendo nelle sue asserzioni.

BRINDISI, 8. — La Famiglia reale di Grecia è partita alle ore 15 a bordo del *Sfacteria* pel Pireo.

PARIGI, 8. — *Camera dei Deputati*. — (Continuazione). — Goblet critica la politica finanziaria del Governo, alla quale oppone il programma radicale. Egli propugna le economie da ottenersi specialmente mediante la soppressione del bilancio dei culti, dopo votata una legge sulle associazioni.

Dichiara tuttavia di accettare il progetto Poincaré di riforma dell'imposta sulle successioni, perchè stabilisce il principio dell'imposta progressiva.

La discussione generale è chiusa.

PARIGI, 8. — *Camera dei Deputati*. — (Continuazione). — Il Presidente del Consiglio, Dupuy, rispondendo ad un'interpellanza di Dejeante giustifica la perquisizione eseguita presso questo deputato per sequestrarvi un opuscolo che insultava la patria ed un manifesto che incitava i soldati alla disobbedienza.

Soggiunge che il manifesto era stato esposto nella vetrina di una bottega che serviva di sede al Comitato elettorale di Dejeante. (Applausi a Sinistra ed al Centro — Proteste all'Estrema Sinistra)

Dupuy accetta l'ordine del giorno puro e semplice, che viene approvato con 452 voti contro 56.

PARIGI, 9. — Il *Soir* annunciava iersera che parecchi arresti erano stati operati nel pomeriggio e specialmente quello di un ex-ministro che occupava una situazione importante in un circolo parigino.

La voce di tale arresto, però, è formalmente smentita.

WASHINGTON, 9. — Un dispaccio da Pechino annunzia che il Governo cinese ha nominato l'ambasciatore, il quale partirà per Tokio onde negoziarvi le condizioni di pace col Giappone.

BUDAPEST, 9. — Stasera ebbe luogo una conferenza del partito liberale.

Venne approvato all'unanimità il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, coll'espressa dichiarazione che il Governo ha meritato la completa fiducia del partito.

Il Presidente del Consiglio, Wekerle, dichiarò di non poter fare altro se non che ripetere che l'imperatore gli promise di sanzionare all'attuale Gabinetto i progetti di leggi ecclesiastiche, approvati dal Parlamento.

Inoltre il Wekerle pregò gli intervenuti di lasciar decidere al Ga-

binetto, quando esso crederà opportuno di porre la questione di fiducia.

LONDRA, 10. — Una violenta tempesta imperversa al Sud dell'Irlanda.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 7 dicembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodi	751.5
Umidità relativa a mezzodi	83
Vento a mezzodi	NE moderato.
Cielo	piovoso.
Termometro centigrado	Massimo 23.5.
	Minimo 9.3.

Pioggia in 24 ore: mm. 9.7.

Li 7 dicembre 1894.

In Europa depressione sull'Irlanda e sulla Sardegna 750; relativamente elevata sul Portogallo e sul Mar nero 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro notevolmente diminuito di 4 a 12 mm. dal Nord al Sud e sulle Isole; venti freschi intorno al levante all'estremo S del continente ed in Sicilia.

Temperatura poco diminuita all'estremo N e E, aumentata altrove. Stamane: cielo poco nuvoloso all'estremo N ed in Sicilia, coperto o piovoso altrove; venti freschi settentrionali al centro; abbastanza forti di levante al Sud del continente; freschi a forti intorno ponente al S della Sardegna ed all'Ovest della Sicilia.

Barometro: 762 Milano, 760 Modena, 763 Roma, 750 Cagliari.

Mare agitato sulla costa sarda sul canale d'Oranto ed al S W della Sicilia, mosso altrove.

Probabilità: venti freschi a forti settentrionali al N, intorno levante altrove, cielo nuvoloso o coperto con piogge o neve; mare agitato o molto agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 8 dicembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodi	750.6
Umidità relativa a mezzodi	58
Vento a mezzodi	Nord moderato.
Cielo	1/2 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 15.6.
	Minimo 9.2.

Pioggia in 24 ore: mm. 15.0.

Li 8 dicembre 1894.

In Europa pressione elevata al N. della Russia, 755 Arcangelo; relativamente bassa in Sicilia, 750 a Palermo.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato in Sardegna, ancora diminuito altrove; piogge tranne che all'estremo N; venti settentrionali freschi a forti al Nord e Centro; di ponente al S della Sardegna e costa occidentale Sicula, intorno levante altrove; mare mosso ed agitato. Temperatura aumentata al Centro, diminuita altrove; qualche legge a brinata al N.

Stamane: cielo piovoso sul versante adriatico, a Palermo ed a Taranto; nuvoloso e coperto altrove, venti ancora freschi settentrionali al N e Centro, di ponente S Sardegna e Sicilia, intorno levante altrove.

Barometro: 758 Milano; 755 Genova, Firenze; 751 Roma; 759 Palermo.

Mare mosso od agitato.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente intorno al ponente; cielo nuvoloso vario con qualche pioggia specialmente al S.

BOLLETTINO METEORICO
 DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 7 dicembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA	
			Massima nella 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio . . .	3/4 coperto	mosso	16 0	9 0
Genova	coperto	legg. mosso	9 7	6 5
Massa Carrara . . .	caligine	legg. mosso	12 0	7 2
Cuneo	sereno	—	7 0	— 0 8
Torino	sereno	—	5 8	0 5
Alessandria	3/4 coperto	—	6 2	1 4
Novara	1/4 coperto	—	5 8	0 0
Domodossola	sereno	—	10 2	— 1 0
Pavia	1/2 coperto	—	6 5	— 0 7
Milano	1/4 coperto	—	4 8	— 0 7
Sondrio	sereno	—	7 0	— 0 5
Bergamo	1/4 coperto	—	6 0	2 0
Brescia	1/4 coperto	—	6 5	3 0
Cremona	sereno	—	6 3	3 3
Mantova	3/4 coperto	—	6 8	4 0
Verona	nebbioso	—	7 9	4 0
Belluno	3/4 coperto	—	4 2	— 0 9
Udine	3/4 coperto	—	9 0	3 2
Treviso	coperto	—	7 7	4 2
Venezia	coperto	legg. mosso	8 4	4 8
Padova	coperto	—	7 4	4 8
Rovigo	coperto	—	6 7	4 8
Piacenza	nebbioso	—	6 3	3 0
Parma	coperto	—	6 0	4 2
Reggio Emilia	nebbioso	—	6 0	2 3
Modena	coperto	—	5 4	3 7
Ferrara	nebbioso	—	5 5	3 8
Bologna	coperto	—	4 9	3 0
Ravenna	nebbioso	—	6 6	4 8
Forlì	coperto	—	5 6	3 8
Pesaro	coperto	legg. mosso	7 6	5 5
Ancona	piovoso	calmo	8 4	6 3
Urbino	piovoso	—	5 0	2 1
Macerata	nebbioso	—	7 5	4 2
Ascoli Piceno	piovoso	—	8 6	6 4
Perugia	piovoso	—	8 2	5 5
Camerino	nebbioso	—	5 6	3 6
Pisa	caligine	—	13 0	6 4
Livorno	coperto	calmo	12 5	8 0
Firenze	coperto	—	10 8	8 4
Arezzo	piovoso	—	10 5	6 7
Siena	coperto	—	9 5	6 4
Grosseto	coperto	—	15 1	6 4
Roma	coperto	—	11 9	9 3
Teramo	coperto	—	9 8	4 2
Chieti	piovoso	—	10 6	2 4
Aquila	coperto	—	5 3	4 2
Agnone	piovoso	—	11 2	4 9
Foggia	piovoso	—	12 4	9 1
Bari	coperto	legg. mosso	13 8	6 8
Lecce	piovoso	—	16 0	10 0
Caserta	1/4 coperto	—	15 4	10 4
Napoli	1/4 coperto	mosso	14 6	10 3
Benevento	1/4 coperto	—	13 7	8 5
Avellino	1/2 coperto	—	12 1	7 8
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	10 3	3 6
Cosenza	nebbioso	—	12 2	4 6
Tirolo	piovoso	—	12 0	3 0
Reggio Calabria . . .	coperto	calmo	18 1	13 5
Trapani	coperto	legg. mosso	20 4	12 3
Palermo	1/4 coperto	agitato	21 8	8 3
Porto Empedocle . . .	3/4 coperto	tempestoso	20 0	13 0
Caltanissetta	nebbioso	—	17 0	2 8
Messina	coperto	agitato	18 4	14 4
Catania	3/4 coperto	mosso	17 2	12 1
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	18 7	13 0
Cagliari	piovoso	mosso	18 0	10 0
Sassari	piovoso	—	15 4	9 7

BOLLETTINO METEORICO
 DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 dicembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA	
			Massima nella 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio . . .	sereno	calmo	17 4	6 8
Genova	sereno	calmo	11 0	7 2
Massa Carrara	sereno	calmo	12 2	6 5
Cuneo	1/4 coperto	—	6 1	— 0 1
Torino	sereno	—	6 0	0 1
Alessandria	—	—	—	—
Novara	1/4 coperto	—	9 2	1 5
Domodossola	sereno	—	10 4	— 1 0
Pavia	sereno	—	6 0	— 2 6
Milano	1/4 coperto	—	6 6	0 4
Sondrio	sereno	—	5 0	— 0 3
Bergamo	1/4 coperto	—	8 0	3 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	6 1	1 0
Mantova	3/4 coperto	—	9 8	3 0
Verona	coperto	—	11 0	3 2
Belluno	coperto	—	4 2	0 5
Udine	1/2 coperto	—	10 4	5 8
Treviso	nebbioso	—	9 6	7 5
Venezia	coperto	legg. mosso	—	7 0
Padova	coperto	—	9 9	7 0
Rovigo	coperto	—	8 4	6 3
Piacenza	sereno	—	6 6	1 0
Parma	3/4 coperto	—	6 0	3 1
Reggio Emilia	coperto	—	6 3	4 0
Modena	coperto	—	5 9	4 1
Ferrara	coperto	—	7 9	5 0
Bologna	coperto	—	5 9	4 1
Ravenna	nebbioso	—	5 9	0 8
Forlì	coperto	—	7 0	4 8
Pesaro	piovoso	agitato	11 6	6 2
Ancona	piovoso	agitato	11 0	7 0
Urbino	piovoso	—	7 4	3 8
Macerata	nebbioso	—	8 8	4 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	9 1	5 6
Camerino	nebbioso	—	6 8	3 4
Pisa	sereno	—	11 6	1 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	10 5	6 7
Firenze	3/4 coperto	—	9 2	7 8
Arezzo	coperto	—	10 7	6 7
Siena	1/2 coperto	—	8 2	4 2
Grosseto	1/4 coperto	—	14 4	6 4
Roma	coperto	—	14 1	9 2
Teramo	coperto	—	8 5	3 3
Chieti	piovoso	—	11 0	2 0
Aquila	coperto	—	7 3	4 7
Agnone	coperto	—	9 0	4 8
Foggia	coperto	—	15 8	9 1
Bari	coperto	calmo	16 1	11 1
Lecce	coperto	—	15 0	12 0
Caserta	coperto	—	17 1	10 6
Napoli	coperto	agitato	15 6	10 8
Benevento	coperto	—	17 3	9 0
Avellino	coperto	—	15 0	7 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	nebbioso	—	12 0	4 9
Cosenza	3/4 coperto	—	12 6	4 0
Tirolo	3/4 coperto	—	13 0	3 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	18 5	13 5
Trapani	3/4 coperto	molto agitato	19 1	14 2
Palermo	piovoso	agitato	21 2	11 7
Porto Empedocle	3/4 coperto	molto agitato	19 0	13 0
Caltanissetta	sereno	—	16 0	4 6
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	18 0	13 6
Catania	sereno	legg. mosso	16 3	10 2
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	17 8	11 9
Cagliari	3/4 coperto	mosso	19 0	3 5
Sassari	coperto	—	13 5	9 8

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 7 dicembre 1894.

GODIMENTO	Valore		VALORI AMMESSI CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI				PREZZI nominali
	nominale	vanzato		IN CONTANTI	IN LIQUIDAZIONE			
					Fine corrente	Fine prossima		
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0/0 { 1 ^a grida		Cor. Med.	92,02 1/2 05 2)	— — 6	
"	—	—	detta { 2 ^a grida	92,05 07 1/2 10	92 08 1/2	92,25 27 1/2 20 22 1/2	— —	
"	—	—	in cartelle da L. 50 a 200	12,10	—	—	— —	
"	—	—	da L. 5 a 25	92,60	—	—	— —	
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0/0 { 1 ^a grida		—		54 75	
"	—	—	{ 2 ^a grida		—		59 50	
"	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1880-84		—		58 —	
"	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		—		99 —	
"	—	—	Prestito Romano Blount 5 0/0		—		105 — 1)	
1 dicem 94	—	—	" Rothschild		—			
			Obbligazioni Municipali e Credite Fondarie		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		—		— —	
1 ottobre 94	500	500	detta 4 0/0 1 ^a Emissione		—		435 —	
"	500	500	detta 4 0/0 2 ^a a 3 ^a Emissione		—		— —	
1 giugno 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 0/0		—		497 —	
1 ottobre 94	500	500	" Cred. Fond. Banco S. Spirito		—		381 —	
"	500	500	" " " Banca Nazionale 4 0/0		—		489 —	
"	500	500	" " " " 4 1/2 0/0		—		476 —	
"	500	500	" " " Banco di Sicilia		—		— —	
"	500	500	" " " di Napoli		—		— —	
"	500	500	" " " Opere di S. Paolo 5 0/0		—		— —	
"	500	500	" " " " 4 1/2 0/0		—		— —	
"	500	500	" " " dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1/2 0/0		—		486 —	
			Aziende Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Azi. Ferr. Meridionali		—		635 —	
"	500	500	" " Mediterraneo		—		476 —	
1 luglio 93	500	500	" " Sarde (Preferenza)		—		— —	
1 ottobre 94	500	500	" " Palermo, Mar. Trap. 1 ^a e 2 ^a Em.		—		— —	
1 luglio 93	500	500	" " della Sicilia		—		— —	
			Aziende Banche e Società diverse					
gennaio 94	1000	700	Azi. Banca d'Italia		—		817 —	
1 gennaio 93	1000	1000	" " Romana		—		350 —	
1 luglio 93	300	300	" " Generale		—		43 —	
1 gennaio 91	500	500	" " di Roma		—		145 —	
1 gennaio 89	323	323	" " Tiberina		—		15 —	
1 ottobre 81	500	500	" " Industriale e Commerciale		—		20 —	
1 luglio 93	500	400	" " Soc. di Credito Mobiliare Italiano		—		105 —	
1 gennaio 83	500	500	" " di Credito Meridionale		—		— —	
15 ottobre 94	500	500	" " Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		—	754 7/0	— —	
1 luglio 94	500	50	" " Acqua Marcia		—	1129	— —	
1 gennaio 93	500	500	" " Italiana per Condotte d'acqua		—		146 50	
1 luglio 93	500	500	" " Immobiliare		—		24 —	
1 gennaio 94	150	150	" " dei Molini e Magazzini Generali		—		56 —	
1 gennaio 89	100	100	" " Telefoni ed App. Elettriche		—		— —	
1 gennaio 90	300	300	" " Generale per l'Illuminazione		—		240 —	
1 aprile 94	125	125	" " Anonima Tramway Omnibus		—		171 —	
1 gennaio 89	150	150	" " Fondaria Italiana		—		— —	
1 ottobre 90	250	250	" " delle Min. e Fond. Antimonio		—		— —	
"	200	200	" " dei Materiali Laterizi		—		— —	
1 luglio 93	500	500	" " Navigazione Generale Italiana		—		316 —	
1 gennaio 90	250	250	" " Metallurgica Italiana		—		35 —	
1 gennaio 93	250	250	" " della Piccola Borsa di Roma		—		178 — 2)	
1 gennaio 90	100	100	" " Caoutchouc		—		— —	
1 gennaio 82	250	250	" " An. Piemontese di Elettricità		—		— —	
1 gennaio 93	250	250	" " Risanamento di Napoli		—	28 1/2	— —	
"	250	250	" " di Credito e d'Industria Romana		—		— —	

1) ex coup L. 2 — 2) ex coup L. 2.

GODIMENTO	Valore		VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI				PREZZI nominali
	nominale	versato		IN CONTANTI	IN LIQUIDAZIONE		Cor. Med.	
					Fine corrente	Fine prossime		
Azioni Società Assicurazioni								
1 gennaio 93	100	100	Azi. Fondiaria - Incendio	---	---	---	73 -	
"	250	125	" " - Vita	---	---	---	217 -	
Obbligazioni diverse								
1 luglio 94	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emissione 1887-88-89.	---	---	---	275 -	
1 luglio 93	1000	1000	" " Tunisi Goletta 4 0/0 (oro).	---	---	---	---	
"	500	500	" Strade Ferrate del Tirreno	---	---	---	435 -	
1 ottobre 94	500	500	" Soc. Immobiliare	---	---	---	230 -	
"	250	250	" " 4 0/0	---	---	---	100 -	
"	500	500	" " Acqua Marcia	---	---	---	510 -	
"	500	500	" " SS. FF. Meridionali	---	---	---	---	
1 luglio 91	500	500	" " FF. Pontebba Alta Italia	---	---	---	---	
1 ottobre 94	500	500	" " FF. Sarde nuova Emissione 3	---	---	---	---	
"	300	300	" " FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	---	---	---	---	
1 luglio 93	500	500	" " FF. Second. della Sardegna	---	---	---	---	
"	250	250	" " FF. Napoli-Ottajano (5 0/0 oro)	---	---	---	170 -	
"	500	500	Bvoni Meridionali 5 0/0	---	---	---	---	
Titoli a Quotazione Speciale								
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	---	---	---	---	

SCONTO	C A M B I	PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di					
				FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO	
				2 1/2	Francia	90 giorni	---	166 12 1/2	---
2	Parigi	Chèque	106 75	---	106 80	106 97 1/2	---	---	106 95
	Londra	90 giorni	---	26 70	26 72	---	---	---	---
	"	Chèque	26 84	---	---	26 89	---	---	26 89 1/2
	Vienna-Trieste	90 giorni	---	---	---	---	---	---	---
	Germania	Chèque	---	---	---	131 70	---	---	131 75

Risposta dei prelati 28 dicembre	Compensazione 29 dicembre	Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %
Prezzi di Compensazione. 28	Liquidazione 31	

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1894

Rendita 5 %	90 80	Azi. Soc. Tramway Omnibus.	167 -
detta 3 %	54 50	" " Molini Mag. Gen.	56 -
Prestito Rothschild 5 %	107 -	" " Immobiliare	28 -
Obbl. Città di Roma 4 %	430 -	" " Fond. Italiana	---
" Cred. Fond. S. Spirito	362 -	" " Min. Antimonio	---
" " B. Nazion.	489 -	" " Mat. Laterizi	16 -
" " "	487 -	" " Navig. Gen. Ital.	325 -
Azi. Ferr. Meridionali	645 -	" " Metallurgica Ital.	85 -
" " Mediterranee	494 -	" " Piccola Borsa	180 -
" Banca Nazionale	775 -	" " Cautchone	---
" " Romana	400 -	" " An. Piem. di Elastr.	---
" " Generale	44 -	" " Risanamento	26 -
" Banco di Roma	150 -	" " Cred. Ind. Edilizia	---
" Banca Tiberina	---	" " Fondiaria Incendio.	78 -
" Soc. Indus. vialc.	29 -	" " " Vita	217 -
" " Cred. Mobiliare	105 -	" Ferr. Sarde	295 -
" " Gas	760 -	Obbl. Soc. Immob. 5 %	232 -
" " Acqua Marcia	1190 -	" " " 4 %	101 -
" " Condotte d'acqua	147 -	" " Ferroviarie	275 -
" " Gen. Illuminazione	240 -	" Ferr. Napoli-Ottajano	170 -
		" " del Tirreno	428 -

Media del corso del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

6 dicembre 1894.

Consolidato 5 %	L. 91 552
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso.	89 552
Consolidato 3 % nominale	54 437 1/2
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	53 237 1/2

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.